Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 | **Roma — Mercoledì, 21 aprile** | **Numero 100**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20.— nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 369 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 63 del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto l'art. 322 del regolamento per l'applicazione del suindicato testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Visto l'art. 20 della legge 17 luglio 1910, n. 511;

Visto il R. decreto 12 luglio 1912, n. 1122, che ha approvato le norme relative al « Servizio in guerra - Parte II - Servizi logistici (Servizio delle intendenze e servizi di prima linea) »;

Visto il R. decreto 2 luglio 1914, n. 953, concernente l'equiparazione ai gradi dei militari del R. esercito e della R. marina del personale appartenente ai corpi e servizi ausiliari e con riserva di apportare le conseguenti varianti alla tabella annessa al decreto stesso;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra e del tesoro;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato, d'ordine Nostro, firmato dai ministri della guerra e del tesoro, l'annesso « Servizio in guerra - Parte II - Regolamento per il servizio di cassa », in sostituzione del « Regolamento di servizio in guerra - Parte II - Servizio delle Intendenze - Servizio di cassa », approvato col R. decreto 20 maggio 1897.

È abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel qui annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO
sul servizio di cassa in guerra

—

TITOLO I.

Ordinamento delle casse militari presso le unità mobilitate

—

CAPO I.

Denominazione e costituzione delle casse

—

Art. 1.

Presso l'Intendenza generale dell'esercito e presso ciascuna direzione di commissariato militare di armata e di corpo di armata è istituita una cassa militare la quale disimpegna il servizio di tesoreria per tutti i comandi, corpi, riparti e servizi dell'esercito mobilitato.

Tale servizio consiste nelle somministrazioni del danaro agli enti suddetti e nell'effettuazione di altri pagamenti e di eventuali riscossioni da farsi in campagna.

Art. 2.

Le predette casse fanno parte integrante dello stato maggiore dell'Intendenza generale, e delle direzioni di commissariato rispettive, e si denominano: Cassa militare dell'Intendenza generale, ovvero della direzione di commissariato militare della . . . . armata, ovvero della direzione di commissariato militare del . . . . corpo d'armata.

Art. 3.

Qualora più riparti si trovino distaccati con carattere di permanenza in località nelle quali fosse disagevole il rifornimento dei fondi da parte delle casse militari, l'Intendenza generale e le intendenze d'armata possono incaricare uno dei reparti stessi di funzionare quale cassa sussidiaria della cassa militare più vicina per le anticipazioni di fondi e per le eventuali riscossioni dei proventi per conto del tesoro e di altre Amministrazioni dello Stato.

CAPO II.

Personale

—

Art. 4.

La gestione di ciascuna cassa militare è affidata ad un cassiere assistito da un controllore di cassa.

Presso l'Intendenza generale vi è poi un ispettore di cassa, e presso ogni direzione di commissariato d'armata un vice ispettore di cassa, i quali esercitano le loro funzioni all'immediata dipendenza del rispettivo intendente generale o direttore di commissariato d'armata.

Gli impiegati di cui sopra sono tratti dai funzionari dipendenti dal Ministero del tesoro che abbiano dichiarato di essere disposti ad assumere, in caso di mobilitazione, il servizio delle casse militari e che abbiano l'attitudine fisica per il servizio in campagna.

Il Ministero del tesoro, fin dal tempo di pace, in base ad indicazioni numeriche che gli vengono fornite dal comando del corpo di stato maggiore, trasmette al comando medesimo un elenco nominativo dei funzionari che dovrebbero prestare servizio nelle casse militari con l'indicazione dell'età, del grado, dell'anzianità, dello stipendio di cui godono, della loro residenza e della funzione che da ciascuno dovrebbe essere disimpegnata.

In tale elenco il Ministero del tesoro designa i funzionari necessari per i bisogni immediati della mobilitazione e quelli che potrebbero essere in seguito chiamati per gli altri bisogni che fossero per manifestarsi per la formazione di altre casse o per sopperire a mancanze di personale durante la campagna. Questi ultimi sono inclusi nell'elenco fino a formare una riserva del 50 0[0 del personale occorrente per i primi bisogni.

Il personale di cui sopra è scelto, di massima, fra gli impiegati addetti agli uffici di tesoreria salvo le eccezioni consigliate dalla regolarità del servizio di cassa in campagna e di quello normale di tesoreria.

Qualora le domande dei funzionari del tesoro non risultino sufficienti alla formazione dell'elenco, il Ministero del tesoro lo completa inscrivendovi d'ufficio, in numero sufficiente, quei suoi funzionari atti a disimpegnare l'impiego, non ancora esonerati dagli obblighi di leva e preferibilmente quelli che non conseguano tale esonero entro il biennio.

Delle variazioni che si dovessero apportare al ruolo il Ministero del tesoro dà di volta in volta partecipazione al comando del corpo di stato maggiore.

Nel gennaio di ciascun anno il Ministero del tesoro, per opportuno riscontro, rimette al comando del corpo di stato maggiore una copia dell'elenco ricompilato in base alle avvenute variazioni.

Art. 5.

Appena diramato l'ordine di mobilitazione il comando del corpo di stato maggiore, attendosi all'ultimo elenco dei funzionari designati per il servizio delle casse militari, indica nominativamente al Ministero del tesoro gli impiegati prescelti, nonchè il giorno ed il luogo ove essi debbono presentarsi.

Il Ministero del tesoro ne dà immediatamente partecipazione ai dipendenti impiegati e dà atto al corpo di stato maggiore dell'avvenuta notificazione.

Gli altri impiegati compresi nell'elenco del Ministero del tesoro e non prescelti dal comando del corpo di stato maggiore rimangono a disposizione per i successivi bisogni.

Art. 6.

Gli impiegati chiamati al servizio delle casse militari debbono te-

narsi pronti a partire, di regola, entro quattro giorni dall'avuta comunicazione del relativo ordine.

In caso di urgenza possono però essere invitati a partire entro 48 ore dalla comunicazione predetta.

Con l'ordine di partenza gli impiegati stessi ricevono una dichiarazione scritta firmata dal competente capo servizio e munita del bollo d'ufficio, nella quale deve essere indicata la località che ciascun impiegato deve raggiungere.

La dichiarazione è del tenore seguente:

Si certifica che il sig. . . . . (qualità dell'impiegato civile) assimilato al grado militare di . . . . dove partire da . . . . sua residenza ordinaria, per recarsi a . . . . per prestare servizio presso l'esercito mobilitato.

Data . . . .

(Bollo d'ufficio)

(Firma del capo di servizio)

Con tale dichiarazione gli impiegati destinati al servizio di cassa in campagna si presentano al distretto militare di residenza o viciniore, il quale, ritirata la dichiarazione di cui sopra per proprio discarico, li provvede dei necessari documenti di viaggio per il trasporto personale e del bagaglio sulle ferrovie o per mare. Essi hanno diritto a viaggiare in prima o seconda classe con chilogrammi 40 o 30 di bagaglio secondo che sono assimilati al grado di ufficiale superiore o di ufficiale inferiore.

Art. 7.

L'Intendenza generale e le direzioni di commissariato di cui all'articolo 1, somministrano ai rispettivi impiegati di cassa gli scritturali che loro possono occorrere per compilare i rendiconti di gestione e per gli altri lavori d'ufficio.

Gli impiegati medesimi ricevono gli attendenti sul sito di radunata.

Art. 8.

Nel caso venga a mancare uno degli impiegati di cassa, l'intendente generale, gli intendenti d'armata ed i direttori di commissariato di corpo d'armata, per le rispettive casse, provvedono alla momentanea sostituzione con ufficiali dell'esercito.

Di tali sostituzioni viene subito dato avviso al Ministero del tesoro ed al comando del corpo di stato maggiore per la definitiva sostituzione del funzionario mancante.

CAPO III.

Assimilazione di grado

Art. 9.

Gli impiegati di cassa addetti all'esercito mobilitato sono assimilati ai gradi militari come segue:

Carica coperta dall'impiegato	Limite degli stipendi (escluso ogni assegno personale e gli aumenti sessennali) agli effetti dell'assimilazione	Grado di assimilazione
Ispettore . . .	L. 8000 o più	colonnello
	da L. 6000 a 7000 . .	tenente colonnello
Vice ispettori .	L. 6000 o più	tenente colonnello
	L. 5000	maggiore
Commessi e controllori . . .	L. 5000 o più	maggiore
	da L. 4000 a 4500 . .	capitano
	da L. 2500 a L. 3500 .	tenente
	L. 2000	sottotenente

CAPO IV.

Divisa

Art. 10.

Gli impiegati di cassa presso l'esercito mobilitato vestono la divisa per essi stabilita da apposita istruzione che fin dal tempo di pace è dal Ministero della guerra (Segretariato generale) comunicata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) per conveniente norma degli impiegati designati.

Della divisa essi debbono a propria cura essere intieramente provvisti entro quindici giorni dalla data della chiamata. Nel frattempo, coll'abito borghese, fanno uso del berretto prescritto per la suddetta divisa.

Art. 11.

Per la provvista e il pagamento della divisa gli impiegati di cassa possono rivolgersi alla Unione militare, o ad un altro fornitore conosciuto, e farsi rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ordinazione fatta e il prezzo convenuto da contenersi nei limiti dell'indennità di equipaggiamento. Tale dichiarazione è da essi presentata, al loro giungere presso l'esercito mobilitato, all'ufficio di amministrazione del rispettivo quartier generale, il quale provvede poi a soddisfare il fornitore non appena gli oggetti tutti di divisa siano in possesso dell'impiegato committente, trattenendo frattanto l'importo sull'ammontare dell'indennità di entrata in campagna spettante all'impiegato medesimo.

Art. 12.

Quando vestono la divisa militare, gli impiegati di cassa hanno, riguardo al saluto, gli stessi diritti e doveri degli ufficiali ai quali sono assimilati.

Il superiore però che non ricevesse il saluto non deve fare direttamente osservazioni o rimproveri all'inferiore; ma è suo stretto dovere di informarne, per via gerarchica, i superiori diretti del militare o dell'impiegato che avesse mancato.

CAPO V.

Dipendenza e disciplina

Art. 13.

Gli impiegati destinati dal Ministero del tesoro pel servizio delle casse militari presso l'esercito mobilitato dipendono, per l'esercizio delle loro funzioni, dall'Intendenza generale e dalle direzioni di commissariato militare d'armata o di corpo d'armata cui sono addetti.

Essi sono sottoposti alla giurisdizione militare, giusta le disposizioni dell'art. 545 del Codice penale militare e sono considerati come belligeranti (1).

(1) Art. 545 del Codice penale militare. — In tempo di guerra saranno, per qualunque reato previsto dal presente Codice, sottoposti alla giurisdizione militare:

1° i militari e tutte le persone che sotto un titolo qualunque avranno un impiego od un'ingerenza presso gli stati maggiori, nelle amministrazioni e nei servizi relativi all'esercito o ad un corpo di esso, o che saranno tenuti a prestazioni di opere od a qualsivoglia somministrazione in vantaggio dei medesimi;

2° le persone addette al privato servizio degli individui compresi nel numero precedente, e ogni altro individuo che, con una attinenza qualunque, si trovi al seguito dell'esercito o di un corpo di esso;

3° i prigionieri di guerra.

Art. 14.

L'ispettore, i vice ispettori, i cassieri ed i controllori di cassa, benchè posti sotto la immediata dipendenza della Intendenza generale o delle direzioni di commissariato d'armata o di corpo d'armata, conservano la loro qualità di funzionari del Ministero del tesoro, e come tali ne osservano le disposizioni ed i regolamenti in tutto quanto non sia contrario alle presenti disposizioni.

CAPO VI.

Competenze

Art. 15.

Agli impiegati di cassa addetti all'esercito mobilitato spettano oltre lo stipendio e le altre competenze di cui godono nell'esercizio ordinario delle loro funzioni, una giornaliera razione viveri nonchè le indennità di entrata in campagna e perdita di bagaglio ed il soprassoldo di guerra stabiliti per gli ufficiali del grado cui sono assimilati.

Essi hanno inoltre diritto al ricovero negli stabilimenti sanitari militari alle stesse condizioni degli ufficiali di grado corrispondente.

Quanto all'alloggio, gli impiegati del tesoro ne sono provveduti a parità degli ufficiali dell'esercito addetti al rispettivo stato maggiore ogni qualvolta ciò sia possibile.

L'indennità d'entrata in campagna è corrisposta agli impiegati non appena giungono presso l'esercito mobilitato, sotto deduzione dell'importo degli oggetti di divisa da essi ordinati, come è detto all'art. 11.

Per recarsi presso l'esercito mobilitato, e per far ritorno alla residenza ordinaria, sono loro dovute le indennità di viaggio stabilite per gli ufficiali cui sono assimilati.

Durante tutta la campagna l'impiegato ha inoltre diritto al trasporto personale gratuito coi mezzi somministrati dall'Amministrazione militare, nonchè a quello di due cassette o valigie e di una coperta, se assimilato ad ufficiale superiore, e di una cassetta o valigia ed una coperta, se assimilato ad ufficiale inferiore.

Art. 16.

Gli stipendi, le indennità di viaggio e gli assegni sopra indicati spettanti agli impiegati di cassa dal giorno della partenza dalla loro sede ordinaria sino a tutto il giorno stabilito per rientrare alla primitiva sede, sono pagati dagli uffici d'amministrazione dei quartieri generali a carico del bilancio della guerra.

I predetti impiegati, quando per le loro funzioni presso l'esercito mobilitato debbano lasciare la loro residenza ordinaria, ricevono per tutti i giorni che ne restano assenti, la differenza fra il soprassoldo di guerra percepito e l'indennità di missione stabilita dal R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, quando tale differenza risulti a loro credito.

Detta differenza è corrisposta a carico del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

CAPO VII.

Materiale

Art. 17.

Pel servizio di ciascuna cassa militare sono provviste per cura del Ministero della guerra le necessarie casse forti, munite di due serrature di congegno differente, per la custodia dei valori.

Tali casse sono contenute in apposito carro a quattro ruote, che viene condotto sul sito di radunata dal reggimento d'artiglieria incaricato di provvedere il carreggio all'Intendenza generale e alle direzioni di commissariato. Le casse forti sono sistemate in appositi scompartimenti chiusi da sportelli muniti di due serrature di diverso congegno.

Il capo di stato maggiore dell'Intendenza generale ed i direttori di commissariato provvedono pel servizio di guardia delle rispettive casse. Questi ultimi promuovono disposizioni dal capo di stato maggiore dell'unità cui appartengono.

Art. 18.

L'Intendenza generale e le direzioni di commissariato d'armata e di corpo d'armata somministrano ai rispettivi impiegati di cassa gli oggetti di cancelleria di uso comune, nonchè i registri e gli stampati occorrenti.

Art. 19.

Il personale di cassa usufruisce dello stesso materiale di equipaggiamento, accampamento e mezzi di trasporto assegnati al personale del riparto cui è addetto.

TITOLO II.

Funzionamento del servizio di cassa

CAPO VIII.

Richieste e somministrazioni di fondi

Art. 20.

I fondi necessari al servizio di cassa in campagna, provenienti sia da aperture di credito straordinario, sia dagli stanziamenti stabiliti nel bilancio del Ministero della guerra, sono inscritti o versati in un conto corrente straordinario che viene istituito presso la tesoreria centrale.

Art. 21.

I fondi occorrenti per il primo impianto delle casse militari sono provveduti dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) sulle indicazioni che gli vengono fornite, al momento del bisogno, dal Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi).

Per tali somministrazioni vengono osservate le norme di cui agli articoli 23 e seguenti del presente regolamento riguardanti il rifornimento periodico dei fondi alle casse militari.

Art. 22.

I fondi per i periodici rifornimenti sono di regola richiesti e somministrati di quindicina in quindicina.

L'Intendenza generale, non più tardi del 1° giorno del mese per i bisogni della 2ª quindicina del mese stesso, e non più tardi del giorno 16 per i bisogni della 1ª quindicina del mese successivo, rivolge al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) la richiesta dei fondi occorrenti per la propria cassa militare e per quelle delle direzioni di commissariato d'armata e di corpo d'armata, modello 1.

Le direzioni di commissariato d'armata e quelle di corpo d'armata pertanto, 20 giorni prima che cominci la quindicina per la quale abbisognano i fondi, compilano la richiesta di fondi per la propria cassa militare, modello 2, comprendendovi le somme occorrenti per i loro servizi e per i corpi, riparti e stabilimenti della

rispettiva unità (1) e la trasmettono direttamente all'Intendenza generale con l'indicazione delle valute che debbono essere fornite.

Se l'Intendenza generale ha modo di far fronte alle richieste di fondi, inviatele dalle direzioni di commissariato, sia colla propria cassa, sia ordinando versamenti o passaggi di fondi fra le altre casse, provvede in conseguenza. Altrimenti comprende nelle proprie richieste i fondi di cui abbisognano le altre casse, indicando in qual modo ed in quale specie di valute la somma totale richiesta deve essere ripartita fra le singole casse militari e designando le sezioni di tesoreria presso le quali si debbono far trovare i fondi.

Art. 23.

Il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) ricevute dall'Intendenza generale le domande di fondi, dispone, ove ne sia il caso, affinchè la tesoreria centrale e le sezioni di tesoreria provinciale siano fornite delle somme occorrenti e, valendosi delle disponibilità del conto corrente straordinario di cui all'art. 20, emette apposito ordine di restituzione commutabile in separati vaglia del tesoro (2) intestati alle singole casse militari e tratti sulle sezioni di tesoreria provinciale indicate nella richiesta dell'Intendenza suddetta, per le somme stabilite nella richiesta stessa, e rimette i vaglia medesimi con le relative contromatrici alle sezioni di tesoreria che debbono eseguire il pagamento.

Di tali emissioni di vaglia, il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dà contemporaneamente partecipazione all'Intendenza generale od alle direzioni di commissariato presso cui sono addette le casse, indicando loro gli estremi del vaglia, la specie delle valute con le quali sarà pagato e il giorno dal quale può essere effettuata la riscossione.

Per quanto riguarda le specie di monete richieste, e particolarmente per i biglietti di piccolo taglio e per le altre valute spicciole, il Ministero del tesoro cura, nel limite del possibile, di soddisfare le domande delle casse militari.

Art. 24.

Ricevute le partecipazioni di cui all'articolo precedente, l'Intendenza generale e le direzioni di commissariato d'armata e di corpo d'armata dispongono affinchè i cassieri militari rispettivi si diano carico dell'importo della somministrazione, mediante rilascio di quietanza di entrata, modello 3, la quale deve contenere la precisa descrizione delle valute da ricevere dalle sezioni di tesoreria e deve essere esibita alle sezioni stesse all'atto del ritiro dei fondi per essere unita al vaglia del tesoro.

Su tali vaglia, nel luogo riservato alla firma per quietanza, si appone da coloro che ritirano i valori la seguente dichiarazione da essi sottoscritta:

« Esibita l'allegata quietanza n. . . . . in data . . . . ».

Art. 25.

L'Intendenza generale e le direzioni di commissariato d'armata e di corpo d'armata, provvedono quindi, ciascuna per la propria cassa, affinchè i fondi siano ritirati dal cassiere col concorso del rispettivo controllore.

Qualora la cassa non si trovi nella sede della sezione di tesoreria, il ritiro dei fondi viene effettuato, con le modalità del tempo di pace, a mezzo di due ufficiali all'uopo delegati, sulla presentazione del libretto di riscossione, modello 291 del catalogo degli stampati ad uso del R. esercito, e del libretto ferroviario o di quello personale di riconoscimento.

Le sezioni di tesoreria rimangono completamente discaricate con la consegna dei fondi e col ritiro della quietanza modello 3, della dichiarazione sui vaglia del tesoro, nonchè dell'atto di delegazione e del relativo avviso, qualora la riscossione sia fatta per mezzo di ufficiali delegati.

In entrambi i casi le autorità militari forniscono i mezzi occorrenti al trasporto dei valori e provvedono a farli scortare dalla forza armata che, date le condizioni dei luoghi, si ritenga necessaria per garantire la sicurezza dei valori medesimi durante il tragitto dalla sezione di tesoreria alla cassa militare.

Le autorità militari assumono la responsabilità del trasporto dei valori durante il detto tragitto, e di conseguenza, l'intendente generale ed i direttori di commissarato provvedono affinchè i cassieri militari siano contabilmente scaricati delle somme che, ritirate dalle sezioni di tesoreria provinciale, non fossero eventualmente pervenute nelle casse; e ciò indipendentemente dall'accertamento delle responsabilità incorse dagli incaricati del ritiro e della consegna dei fondi.

Art. 26.

In caso di necessità l'intendente generale può fare, per sè e per le casse di armata e di corpo d'armata che ne facciano giustificata domanda, richieste suppletive di fondi da trasmettersi e da soddisfarsi nel modo indicato negli articoli precedenti.

Art. 27.

Delle somministrazioni fatte alle casse militari il Ministero del tesoro, informa, volta per volta, quello della guerra, e questo tiene alla sua volta al corrente quello del tesoro dei probabili eventi che potessero modificare i bisogni di cassa, e ciò per porlo in grado di regolare in conseguenza il servizio del rifornimento dei fondi.

Inoltre quindicinalmente il Ministero del tesoro trasmette al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) un estratto del conto corrente straordinario di cui all'art. 20.

Il Ministero della guerra, di concerto con quello del tesoro, sulla scorta delle notizie di cui ai commi precedenti, provvocherà in tempo utile gli opportuni provvedimenti, per assicurare nuove assegnazioni di fondi al conto medesimo.

Art. 28.

somministrazioni di fondi [illegible] cassieri militari possono effet-

---

(1) I corpi, stabilimenti e riparti per i fondi loro occorrenti inviano le richieste alle direzioni di commissariato rispettive, in modo da farle pervenire alla direzione almeno cinque giorni prima che cominci la quindicina per la quale i fondi sono domandati.

Le direzioni di commissariato perciò, dovendo fare le loro richieste 20 giorni prima dell'inizio della quindicina per la quale occorrono i fondi, determinano i bisogni dei corpi con criteri approssimativi, tenendo conto delle somme occorse per la precedente quindicina e delle prevedibili nuove circostanze che possano far variare il fabbisogno.

(2) Il vaglia del tesoro è compilato come segue:

La sezione di R. tesoreria provinciale di . . . . pagherà al cassiere della cassa militare del . . . . (Intendenza generale d'armata - Direzione di commissariato di armata o di corpo d'armata) col concorso del rispettivo controllore, previa esibizione di quietanza modello 3 del regolamento pel servizio di cassa in guerra, od agli ufficiali all'uopo delegati sulla presentazione del libretto contenente l'atto di delegazione e sulla esibizione della suindicata quietanza modello 3, la somma di L. . . . da pagarsi nelle valute a tergo menzionate, per altrettante ricevute mediante ordine emesso sul conto corrente straordinario per le spese di guerra, quale somministrazione di fondi occorrenti alla cassa militare suddetta per la . . . . quindicina del mese di . . . . . .

tuarsi, oltre che nel modo indicato dall'art. 23, anche mediante Istituti bancari del Regno o delle loro rappresentanze, in seguito ad ordine del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

In paese estero possono dallo stesso Ministero del tesoro essere forniti i fondi mediante credenziali, cambiali ed altri titoli di credito negoziabili all'estero.

I rifornimenti di cui sopra sono anch'essi imputati al conto corrente straordinario.

Art. 29.

Urgendo la riscossione di fondi già domandati, o di altri, l'intendente generale ed i direttori di commissariato di armata e di corpo d'armata possono chiedere direttamente al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) che sia disposto il pagamento delle somme occorrenti in via telegrafica.

Il Ministero del tesoro, in base alle richieste di cui sopra, dispone telegraficamente affinchè il vaglia del tesoro da emettersi in conformità all'art. 23 sia subito pagato dalla sezione di tesoreria sulla quale è tratto, nei modi stabiliti per i pagamenti urgenti dalle « Istruzioni generali sul servizio del tesoro ».

In questi casi coloro che effettuano il ritiro dei fondi rilasciano su foglio separato una dichiarazione conforme a quella di cui all'art. 24, da allegarsi poi, unitamente alla quietanza modello 3 al vaglia che perverrà alla sezione di tesoreria.

Quando la riscossione avvenga per delegazione viene allegato al vaglia anche l'avviso e l'atto di delegazione.

Art. 30.

Nel caso poi che le casse militari vengano improvvisamente ad avere necessità di altri fondi per bisogni urgenti ed assolutamente indilazionabili, e non possano provvedervi con passaggi di fondi da cassa a cassa, tanto l'intendente generale, quanto i direttori di commissariato d'armata, previa autorizzazione scritta dell'intendente d'armata, ed i direttori di commissariato di corpo d'armata, con autorizzazione scritta dei rispettivi comandanti di corpo d'armata, possono ordinare alle sezioni di tesoreria ed agli agenti della riscossione dello Stato di somministrare i fondi disponibili alle dipendenti casse militari.

L'intendente generale, gli intendenti d'armata ed i comandanti di corpo d'armata, nel caso di prelevamenti dalle sezioni di tesoreria, debbono tenere presenti gli impegni che le medesime hanno per i pagamenti cui debbono far fronte.

Dei prelevamenti viene dato immediato avviso telegrafico al Ministero del tesoro, che imputa la somma prelevata al conto corrente al pari delle altre somministrazioni.

La sezione di tesoreria si regola per la documentazione di tali pagamenti con le norme di cui ai due ultimi comma dell'art. 29.

Art. 31.

Per i rifornimenti nei casi di assoluta urgenza è data pure facoltà all'intendente generale, ai direttori di commissariato d'armata debitamente autorizzati per iscritto di volta in volta dall'intendente d'armata, ed ai direttori di commissariato di corpo d'armata pure autorizzati per iscritto, in ogni singolo caso, dai rispettivi comandanti di corpo d'armata, di procurare fondi alle casse rispettive mediante il rilascio di cambiali da essi firmate e tratte sul tesoriere centrale del Regno.

Del rilascio di tali cambiali l'intendente generale per la propria cassa, gl'intendenti d'armata ed i comandanti di corpo d'armata per le casse rispettive, danno telegraficamente avviso al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), al quale riconfermano poi per lettera l'emissione della tratta, indicando la persona a favore della quale fu rilasciata e la scadenza, e trasmettono in tale occasione in separato foglio la firma dell'ufficiale traente affinchè all'atto del ritiro dell'effetto possa essere fatto il dovuto riscontro.

Art. 32.

Per le somministrazioni di fondi che le casse militari ricevono nei modi stabiliti dai precedenti articoli 28 e 31 i cassieri debbono darsi carico mediante rilascio di quietanze modello 3 le quali, pel tramite dell'Intendenza generale o delle direzioni di commissariato d'armata o di corpo di armata, vengono trasmesse al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) per essere allegate ai vaglia del tesoro emessi in commutazione degli ordini di restituzione di fondi tratti sul conto corrente straordinario, al quale le dette somministrazioni vanno imputate.

Art. 33.

Per i prelevamenti da farsi presso gli agenti della riscossione le autorità di cui all'art. 30 danno agli agenti stessi un ordine per iscritto contenente le firme autentiche del cassiere e del controllore militare.

Se la riscossione deve essere fatta da ufficiali, oltre l'ordine di cui sopra, non contenente le firme del cassiere e del controllore, è pure trasmesso l'avviso da staccarsi dal libretto di riscossione modello 231 del catalogo degli stampati ad uso del Regio esercito.

La somministrazione dei fondi è fatta dagli agenti della riscossione sulla presentazione e ritiro della quietanza della cassa militare modello 3 e di una dichiarazione conforme a quella di cui al penultimo comma dell'art. 29 ed eventualmente dell'atto di delegazione al quale viene allegato l'avviso citato nel precedente capoverso.

Gli agenti della riscossione comprendono le quietanze, insieme agli altri documenti, nei periodici versamenti alle rispettive sezioni di tesoreria provinciale, le quali le ricevono come danaro.

Le delegazioni del tesoro, appena ricevuti detti versamenti, avvertono telegraficamente la direzione generale del tesoro delle somministrazioni fatte dagli agenti della riscossione, indicando l'importo e la cassa militare sovvenzionata, e provvedono affinchè gli agenti predetti siano rimborsati nei modi consueti. Le sezioni di tesoreria scritturano le quietanze modello 3, opportunamente corredate dei documenti di cui sopra, nel giornale dei pagamenti fatti sopra mandati ed ordini collettivi e per titoli di spesa da rimborsare ed attendono, per la regolazione della sovvenzione, l'arrivo del vaglia del tesoro di cui all'art. 23 che verrà posto in uscita in base ad apposita dichiarazione in calce al vaglia stesso firmata dal delegato del tesoro e dal capo della sezione di tesoreria.

Al detto vaglia vengono allegate le quietanze modello 3 e gli altri documenti rilasciati da coloro che hanno ritirato i fondi.

CAPO IX.

Gestione delle casse militari

Art. 34.

Le chiavi delle casse forti per la custodia del danaro sono tenute una dal cassiere e l'altra dal controllore. Così pure le chiavi degli sportelli del carro che contiene le casse sono tenute una dal cassiere ed una dal controllore.

Art. 35.

Ogni operazione di cassa, sia d'introito, sia di pagamento, è eseguita dal cassiere militare con l'intervento del controllore, il quale vista e registra tutti i documenti, tanto d'entrata quanto d'uscita.

Art. 36.

Per la gestione della cassa il cassiere militare tiene un quaderno

di cassa modello 7, sul quale inscrive tutte le somme che riscuote o paga, ed il controllore tiene un giornale delle riscossioni e dei pagamenti modello 8.

Art. 37.

Nessuna riscossione e nessun pagamento dev'essere fatto dai cassieri militari se non in seguito ad ordine di riscossione, modello 4, o di pagamento, modello 5, firmato dall'intendente generale, o da un ufficiale da esso delegato, per la cassa dell'intendenza generale, dal direttore di commissariato d'armata per la cassa di armata, dal direttore di commissariato di corpo d'armata per la cassa di corpo d'armata.

I direttori di commissariato d'armata e di corpo d'armata, quando non possano essi stessi, per circostanze eccezionali, firmare gli ordini di riscossione o di pagamento, previa autorizzazione scritta dei rispettivi intendenti d'armata o comandanti di corpo d'armata, possono delegare temporaneamente per la firma un ufficiale della direzione e preferibilmente un ufficiale superiore.

Ogni ordine di riscossione e di pagamento deve essere compilato di proprio pugno da chi è autorizzato a rilasciarlo ovvero da un ufficiale da lui esplicitamente delegato.

Tutte le delegazioni di cui sopra debbono essere comunicate per iscritto alla cassa che deve fare le operazioni, alla quale deve pure essere comunicata la firma autografa di chi è autorizzato a rilasciare gli ordini.

Art. 38.

L'Intendenza generale e le direzioni di commissariato d'armata e di corpo d'armata, prima di emettere gli ordini di riscossione e di pagamento, accertano la regolarità dei documenti che giustificano l'emissione dell'ordine.

Le amministrazioni e gli uffici cui occorra far fare pagamenti diretti dalla cassa militare ne fanno pertanto richiesta scritta all'autorità dalla quale dipende la cassa, indicando le ragioni del pagamento, l'autorità che lo ha ordinato e ponendo a corredo i documenti giustificativi (verbali di collaudo, dichiarazioni di assunzione in carico dei materiali acquistati, conti dei fornitori muniti della relativa liquidazione, ecc.).

L'Intendenza generale e le direzioni di commissariato d'armata e di corpo d'armata per i pagamenti ordinati direttamente assumono, oltre che la responsabilità della regolare emissione dell'ordine di pagamento, anche la responsabilità amministrativa relativa alla regolarità della spesa.

Per i pagamenti fatti su richiesta di altre Amministrazioni od uffici, l'Intendenza generale e le direzioni di commissariato non assumono invece che la sola responsabilità della regolare emissione dell'ordine di pagamento, restando all'Amministrazione o all'ufficio che ha richiesto l'emissione dell'ordine la piena responsabilità amministrativa della spesa.

I documenti giustificativi della riscossione o del pagamento debbono sembre rimanere a corredo dei relativi ordini.

Art. 39.

Di mano in mano che si rilasciano ordini di riscossione o di pagamento, l'Intendenza generale e le direzioni di commissariato ne prendono nota sul registro di prenotazione modello 6.

Art. 40.

Per le anticipazioni di fondi ai corpi, riparti e stabilimenti militari, l'Intendenza generale e le direzioni di commissariato danno partecipazione dell'emissione di ciascun ordine di pagamento allo ente cui il pagamento stesso deve esser fatto mediante avviso, modello 9, che sarà esibito alla cassa militare per ottenere il pagamento e sul quale la cassa stessa apporrà il bollo: « Pagato ».

Il corpo, riparto o stabilimento che riscuote l'anticipazione indicata nella suddetta partecipazione ne segna ricevuta compilando la dichiarazione predisposta a tergo della partecipazione medesima la quale così completata è trasmessa:

a) dalle Amministrazioni od enti autonomi direttamente alla Intendenza generale od alle direzioni di commissariato cui appartiene la cassa, per l'ulteriore invio al Ministero come è detto all'art. 75;

b) dai riparti dipendenti da un Consiglio al Consiglio stesso, il quale riempie la parte ad esso riservata e la trasmette di volta in volta al Ministero della guerra (Ragioneria).

Art. 41.

Qualunque esazione effettuata dalla cassa militare dà luogo alla emissione di una quietanza, modello 3, che dal controllore della cassa stessa è consegnata a chi ha eseguito il versamento subito dopo compiuta l'operazione.

Art. 42.

Allorchè la somministrazione di danaro ai cassieri militari ha luogo col mezzo di trasporto materiale di fondi da una all'altra cassa militare devesi compilare un verbale in tre esemplari, dei quali uno serve di scarico provvisorio al cassiere militare mittente, l'altro è consegnato alla persona che accompagna i valori nel trasporto e, vistato dal cassiere ricevente, serve di scarico alla persona suddetta, il terzo è consegnato al cassiere ricevente.

Questi rilascia la prescritta quietanza modello 3 al cassiere mittente, il quale l'allega alla propria contabilità a suo discarico definitivo.

Art. 43.

I cassieri militari, prima di soddisfare un ordine di pagamento, si accertano che esso sia rivestito di tutte le formalità prescritte. Scorgendovi un errore od una omissione qualsiasi, si astengono dal pagarlo, e ne informano subito l'autorità emittente rinviandole, quando sia necessario, l'ordine stesso, affinchè sia regolarizzato.

Art. 44.

L'Intendenza generale e le direzioni di commissariato, dovendo far pagare spese dell'esercito mobilitato in località diversa da quella dove risiedono, emettono gli ordini di pagamento sulla dipendente cassa militare, la quale li porta in uscita nella propria contabilità. Il cassiere col loro ammontare si provvede, secondo le circostanze di luogo e secondo l'entità della somma, di vaglia postali, vaglia del tesoro o vaglia bancari a favore del creditore.

Sull'ordine di pagamento, in luogo della firma per quietanza, il cassiere ed il controllore militare indicano il numero e la data del vaglia postale di servizio, del vaglia del tesoro o del vaglia bancario ed appongono la loro firma. Se trattasi di vaglia postali di servizio uniscono altresì all'ordine di pagamento la ricevuta del vaglia.

I vaglia acquistati dal cassiere militare sono dal medesimo consegnati all'Intendenza generale o alla direzione di commissario per l'invio agli aventi diritto.

Art. 45.

Ogni sera i cassieri militari rimettono all'Intendenza generale od alle rispettive direzioni di commissariato la situazione di cassa, modello 10, firmata anche dal controllore.

I cassieri d'armata e di corpo d'armata devono compilare detta situazione in doppio originale, uno dei quali è per cura del rispettivo direttore trasmesso immediatamente all'Intendenza generale.

Art. 46.

Nei casi di cambiamento del cassiere o del controllore si procede,

per il passaggio alla nuova gestione, alla verifica di cassa, con l'assistenza dell'ispettore o vice ispettore di cassa, compilando l'apposito verbale, modello 12.

Mancando l'ispettore ed il vice ispettore, l'intendente generale ed i direttori di commissariato d'armata e di corpo d'armata delegano ad assistere alla verifica un ufficiale di grado non inferiore a quello cui sono assimilati i funzionari della cassa. In questo caso la verifica viene limitata alla constatazione dei valori esistenti in cassa ed alla concordanza con le scritture, ed è riempita soltanto la prima e la seconda parte del verbale modello 12.

Il fondo di cassa viene dal cassiere cessante consegnato al cassiere subentrante il quale rilascia corrispondente quietanza modello 3 che il primo allega al conto generale a proprio discarico.

Art. 47.

Nel caso di cessazione o soppressione di una cassa militare i fondi vengono versati ad altra cassa militare con passaggio nel modo indicato dal precedente articolo, ovvero sono versati ad una sezione di tesoreria contro rilascio di vaglia del tesoro da inviarsi alla direzione generale del tesoro, che ne cura la commutazione in quietanza di conto corrente straordinario intestata al cassiere militare versante.

Art. 48.

Per tutte le altre operazioni relative alla gestione della cassa il cassiere ed il controllore militare si attengono, per quanto è compatibile, alle disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato ed alle istruzioni generali sul servizio del tesoro.

CAPO X.

Operazioni per conto di altre Amministrazioni, sovvenzioni agli uffici postali, proventi e depositi

Art. 49.

Le casse militari possono fare pagamenti e riscossioni e ricevere versamenti per conto di altri Ministeri ed Amministrazioni estranee all'esercito.

In tal caso sul conto generale, modello 13, sull'elenco descrittivo delle quietanze emesse, modello 14, e sull'elenco degli ordini di pagamento estinti, modello 15, debbono tali partite essere segnate in distinte rubriche al fine di rendere agevole la regolazione dei rapporti di debito e credito nascenti dalle operazioni di cui sopra con le Amministrazioni interessate.

Art. 50.

Le sovvenzioni di fondi occorrenti alle direzioni ed uffici postali presso l'esercito mobilitato possono esser fatte dalla cassa militare in seguito a richiesta dei titolari delle direzioni ed uffici predetti Dette sovvenzioni sono dai cassieri militari registrate in uscita con le norme consuete.

Le domande delle direzioni ed uffici postali vengono presentate all'intendente generale o direttore di commissariato, per l'emissione del relativo ordine di pagamento a corredo del quale debbono esser poste le domande stesse. Riscuotendo il danaro, l'ufficio richiedente rilascia al cassiere, in luogo di ricevuta, un vaglia postale per la corrispondente somma intestato al tesoriere centrale.

I vaglia postali sono dall'Intendenza o dalle direzioni di commissariato trasmessi direttamente al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) che ne cura l'esazione ed il versamento al conto corrente straordinario, rilasciando quietanza intestata al cassiere militare interessato.

Detta quietanza è inviata al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) unitamente alla situazione quindicinale di cui all'art. 27.

Art. 51.

Quando, per contro, le direzioni ed uffici postali abbiano fondi esuberanti al bisogno, possono versarli nelle casse militari chiedendo all'Intendenza generale od alle direzioni di commissariato la emissione di distinti ordini di riscossione a seconda che trattasi di ordinari proventi postali che normalmente affluiscono al bilancio dell'entrata, oppure di depositi a risparmio ricevuti, o fondi provenienti dal servizio dei vaglia.

Il Ministero del tesoro provvede poscia al rimborso delle predette somme riscosse per depositi a risparmio o per servizio vaglia direttamente al Ministero delle poste su esibizione di appositi elenchi descrittivi mensili, prelevando le somme stesse dal conto corrente straordinario.

Art. 52.

I proventi realizzati presso l'esercito mobilitato sono versati nelle casse militari a favore del tesoro, anche se si tratti di proventi che, giusta l'art. 187 del regolamento di contabilità generale dello Stato, sono normalmente reintegrati al bilancio. Gli enti ed uffici cui occorra di fare versamenti per lo scopo suddetto richiedono all'Intendenza generale od alla direzione di commissariato presso la quale funziona la cassa militare, l'emissione del relativo ordine di riscossione.

I versamenti vengono poi compresi nel prospetto modello 16 con le altre entrate delle casse militari.

Dei proventi stessi gli enti od uffici versanti compilano mensilmente una nota dei proventi, modello 11, la quale, corredata delle quietanze modello 3, deve essere inviata direttamente al Ministero della guerra (Ragioneria).

Art. 53.

Le somme derivanti da contribuzioni di guerra o da prede belliche sono versate nelle casse militari come proventi a favore del tesoro, nel modo indicato nell'articolo precedente. Per le prede belliche viene emesso un ordine di riscossione per tutto l'ammontare della preda e poscia un ordine di pagamento per la parte aliquota spettante a coloro che eseguirono la preda.

Art. 54.

I depositi cauzionali dei fornitori od assuntori di lavori, sempre quando non possano essere eseguiti presso le sezioni di tesoreria o presso la tesoreria centrale, sono ricevuti dalle casse militari.

Tali depositi possono essere fatti in numerario o in titoli dello Stato o da esso garantiti, e sono introitati dalle casse predette mediante rilascio di quientanza modello 3. I depositi in titoli sono conteggiati al valore nominale e sono custoditi nelle casse forti in plichi separati.

La restituzione dei depositi fatti nelle casse militari viene ordinata dall'intendente generale o dall'ufficiale da esso delegato, e dai direttori di commissariato mediante apposito ordine di pagamento da estinguersi in contanti se i depositi furono costituiti in valute correnti, o negli stessi titoli versati se i depositi furono costituiti in titoli di credito.

L'ordine di pagamento suddetto viene rilasciato in seguito a regolare nulla osta dell'autorità per conto della quale il deposito fu fatto ed all'ordine stesso è allegata la quietanza modello 3 da ritirarsi dal depositante.

CAPO XI.

Gestione delle casse militari sussidiarie

Art. 55.

Il corpo, riparto o stabilimento che, giusta l'art. 3 del presente

regolamento, è designato a funzionare quale cassa militare sussidiaria, richiede alla cassa militare per conto della quale gestisce, a periodi possibilmente quindicinali, le anticipazioni per sè e per gli altri corpi, riparti e stabilimenti del luogo in cui ha sede.

La richiesta è presentata all'Intendenza generale od alla direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata da cui dipende la cassa, e la somministrazione dei fondi è disposta mediante apposito ordine di pagamento, al quale viene allegata, come documento giustificativo, la richiesta suddetta.

Art. 56.

La cassa militare soddisfa la richiesta di fondi di cui all'articolo precedente registrandone l'ammontare in uscita nelle sue scritture e giustificando il movimento con l'ordine di pagamento quietanzato dal gestore della cassa sussidiaria e, se la somministrazione superi le L. 10.000, anche da un secondo ufficiale delegato, con le modalità vigenti nel tempo di pace.

All'ordine di pagamento il cassiere militare allega l'atto di delegazione e l'avviso da staccarsi entrambi dal libretto di riscossione modello 291 del catalogo degli stampati ad uso del Regio esercito.

Da parte di coloro che ritirano i fondi è obbligatoria la presentazione del libretto ferroviario o di quello personale di riconoscimento.

Art. 57.

Il corpo, riparto o stabilimento che funziona da cassa sussidiaria introita l'anticipazione complessiva di cui all'articolo precedente e la registra sull'apposito giornale di cassa, modello 19, e provvede alla ripartizione dei fondi ai corpi, riparti o stabilimenti della circoscrizione, su presentazione dell'ordinario libretto di riscossione e di riconoscimento e ritirandone apposita ricevuta, cui allega l'avviso e la delega di riscossione.

Art. 58.

Per quanto riflette le entrate, la cassa sussidiaria si regola come la cassa militare da cui dipende. Può ricevere pertanto i versamenti di somme riscosse per conto del tesoro e delle altre Amministrazioni dello Stato ed introita i proventi che si verificano presso l'Amministrazione militare (cessione di materiali, viveri, materiali fuori servizio, ecc.), e di tali fondi riscossi si vale esclusivamente per dare anticipazioni ai reparti della circoscrizione della cassa sussidiaria.

Per ogni operazione la cassa sussidiaria deve rilasciare una quietanza modello 3 da staccarsi da apposito bollettario inviatole dalla cassa militare dalla quale dipende, firmata dal gestore della cassa e vistata dal comandante del corpo o riparto o stabilimento incaricato di funzionare come cassa sussidiaria.

Art. 59.

La cassa sussidiaria, quindicinalmente trasmette all'Intendenza generale od alla direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata da cui dipende la cassa militare per conto della quale agisce, una copia del giornale di cassa modello 19 relativo alla quindicina scaduta, corredata, per quanto riflette le entrate, dai tronchi dei bollettari contenenti le matrici delle quietanze rilasciate a coloro che versarono somme nella cassa sussidiaria, e per quanto riflette la spesa dalle ricevute rilasciate dagli enti che ebbero le anticipazioni.

La trasmissione di cui sopra può essere fatta anche a periodi più brevi, qualora l'opportunità lo consigli.

Art. 60.

L'Intendenza generale e le direzioni di commissariato di armata o di corpo d'armata, al ricevimento della copia del giornale di cassa modello 19 della cassa sussidiaria, corredato dei documenti indicati nell'articolo precedente, dispongono il passaggio delle operazioni fatte dalla cassa predetta nelle scritture della cassa militare mediante emissione dei seguenti titoli:

1° di un ordine di pagamento complessivo per le anticipazioni fatte dalla cassa sussidiaria ai vari enti, intestato al gestore della cassa medesima;

2° di un ordine di riscossione per lo stesso ammontare dell'ordine di pagamento di cui al precedente n. 1 intestato pure al gestore della cassa sussidiaria;

3° di tanti ordini di riscossione riepilogativi quante sono le specie di entrate riscosse dalla cassa sussidiaria escluse, beninteso, le anticipazioni avute dalla cassa militare a norma dell'art. 55 del presente regolamento;

4° d'un ordine di pagamento per la complessiva somma degli ordini di riscossione di cui al n. 3, intestato al gestore della cassa sussidiaria.

Agli ordini di riscossione indicati nel n. 3 sono allegati, se esistono, le fatture di versamento e gli eventuali documenti concernenti le somme introitate; agli ordini di pagamento di cui al n. 1 le ricevute rilasciate da coloro che riscossero le somme dalla cassa sussidiaria e gli altri eventuali titoli giustificativi.

Per le somministrazioni di fondi ai riparti, l'Intendenza generale e le direzioni di commissariato d'armata o di corpo d'armata staccano una partecipazione modello 9 per le somme avute complessivamente da ciascun corpo, ente o stabilimento dalla cassa sussidiaria e la inviano ai Consigli di amministrazione interessati od agli enti od agenti autonomi giusta l'art. 40 del presente regolamento.

Nell'ordine di pagamento di cui al n. 1 del presente articolo devono essere indicate in due cifre separate le anticipazioni date agli enti ed agenti autonomi e quelle date ai reparti non autonomi.

Art. 61.

La cassa militare, ricevuti gli ordini di riscossione e di pagamento di cui all'articolo precedente, effettua le seguenti operazioni:

1° porta in uscita l'ordine di pagamento indicato nel n. 1 del suddetto articolo, ponendo, in luogo della firma per quietanza, apposita dichiarazione, firmata dal cassiere e dal controllore, che faccia riferimento generico alle ricevute rilasciate da coloro che riscossero le somme dalla cassa sussidiaria e che sono allegate all'ordine stesso con gli altri documenti giustificativi;

2° in corrispondenza all'ordine di riscossione di cui al n. 2 dell'articolo precedente emette quietanza modello 3 intestata al gestore della cassa sussidiaria al quale sarà fatta pervenire perchè la conservi a suo discarico a giustificazione della propria gestione;

3° in corrispondenza agli ordini di riscossione riepilogativi indicati nel n. 3 del precedente articolo emette quietanze modello 3 contenenti nell'oggetto l'indicazione precisa delle entrate riscosse dalla cassa sussidiaria. Tali quietanze vengono intestate al gestore della cassa medesima;

4° pone in uscita l'ordine di pagamento di cui al n. 4 dell'articolo precedente, corredandolo delle quietanze emesse a norma del n. 3 del presente articolo. In luogo della firma per quietanza viene stesa apposita dichiarazione, firmata dal cassiere e dal controllore, che faccia riferimento alle quietanze allegate all'ordine stesso.

Le operazioni di cui ai numeri 1° e 2°, 3° e 4° del presente articolo debbono essere fatte nel medesimo giorno, in modo da non alterare la corrispondenza fra i risultati delle scritture della cassa militare e la effettiva giacenza del fondo di cassa.

Art. 62.

La cassa sussidiaria è gestita dall'ufficiale, pagatore del corpo, riparto o stabilimento incaricato sotto il controllo del rispettivo comandante.

Al detto ufficiale pagatore è assegnato conveniente personale.

La cassa militare non assume alcuna responsabilità per fatti dipendenti dalla gestione della cassa sussidiaria.

Art. 63.

I fondi devono essere custoditi dal corpo, riparto o stabilimento che gestisce la cassa sussidiaria, nella propria cassa forte separatamente da quelli della propria gestione.

Una delle chiavi è tenuta dal gestore della cassa e l'altra dal relatore del corpo o comandante del riparto o dello stabilimento.

Art. 64.

Tutte le riscossioni ed i pagamenti della cassa sussidiaria sono tenuti distinti da quelli del corpo, riparto o stabilimento che la gestisce e sono registrati nell'apposito giornale di cassa, modello 19.

Art. 65.

L'Intendenza generale e le direzioni di commissariato d'armata o di corpo d'armata trasmettono mensilmente le copie del giornale di cassa modello 19 ricevute dalla cassa sussidiaria, a norma dell'art. 59, al Ministero della guerra (Ragioneria) per gli opportuni riscontri con la gestione della cassa militare da cui dipende la cassa sussidiaria su indicata.

Al detto giornale di cassa vengono allegati i tronchi dei bollettari contenenti le matrici delle quietanze modello 3 rilasciate dalla cassa sussidiaria a coloro che versarono somme nella cassa medesima.

Art. 66.

Qualora il corpo, riparto o stabilimento che gestisce la cassa sussidiaria dovesse cambiare residenza, l'Intendenza generale o l'intendenza d'armata designano il corpo, riparto o stabilimento che deve subentrare nella gestione della cassa sussidiaria. Se tale designazione non ha avuto luogo, la consegna dei fondi e delle scritture viene fatta ad un corpo, riparto o stabilimento che resti ancora in tale località.

Nei due casi suddetti il corpo, riparto o stabilimento subentrante nelle funzioni di cassa sussidiaria considera i fondi ricevuti come anticipazione fatta dalla cassa sussidiaria cessante, alla quale rilascia regolare ricevuta, come per le ordinarie anticipazioni.

Qualora, invece, la cassa sussidiaria debba sciogliersi definitivamente, il corpo, riparto o stabilimento che la gestisce non versa alla cassa militare i fondi rimastigli, ma li considera come un'anticipazione di fondi avuta per la propria amministrazione e li passa quindi nella gestione del corpo, riparto o stabilimento stesso.

Art. 67.

Nei casi contemplati nell'articolo precedente, il corpo, riparto o stabilimento che ha cessato di gestire la cassa sussidiaria deve immediatamente presentare il conto all'Intendenza generale od alla direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata, a norma dell'art. 59, in modo che le varie gestioni della cassa rimangano completamente separate.

TITOLO III.

Ispezioni e resa dei conti

CAPO XII.

Ispezioni alle casse militari

Art. 68.

L'ispettore ha giurisdizione su tutte le casse militari dell'esercito mobilitato; i vice ispettori sulla cassa della direzione di commissariato d'armata cui sono addetti e su quelle dei corpi d'armata rispettivi.

L'ispettore ed i vice-ispettori di cassa, ogni qualvolta lo ritengano opportuno, o venga loro ordinato dal rispettivo intendente generale o direttore di commissariato d'armata, eseguiscono le ispezioni alle casse militari, intese ad accertare l'esistenza dei fondi di cassa e la loro corrispondenza coi risultati profferti dalle scritture, nonchè ad assicurarsi che le casse funzionino secondo le norme amministrative-contabili prescritte.

Art. 69.

Delle ispezioni che l'ispettore ed i vice-ispettori intendessero fare di propria iniziativa, debbono sempre essere preavvisati, verbalmente o per iscritto, rispettivamente l'intendente generale o il direttore di commissariato d'armata.

Nel caso in cui l'ispezione dovesse farsi dall'ispettore ad una cassa di armata o di corpo d'armata, l'intendente generale ne dà sempre preavviso in via riservata all'intendente dell'armata od al comandante del corpo d'armata, cui appartiene la cassa da ispezionare.

Analogamente si regola il direttore di commissariato d'armata per l'ispezione da farsi dai vice-ispettori alle casse dei corpi d'armata rispettivi.

Art. 70.

Delle ispezioni eseguite si fa constare in apposito verbale modello 12, redatto in triplice esemplare, di cui uno rimane presso il cassiere militare, un altro presso l'Intendenza generale o la direzione di commissariato di armata, il terzo è spedito al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Art. 71.

L'ispettore ed i vice-ispettori sono tenuti a dare in materia di servizio di cassa, all'Intendenza generale ed alle direzioni di commissariato i pareri di cui siano richiesti; e, intesa, ove occorra, la direzione generale del tesoro, risolvono i dubbi che possano sorgere nel funzionamento del servizio.

Art. 72.

L'intendente generale ed i direttori di commissariato d'armata e di corpo d'armata possono eseguire, quando lo credano opportuno, delle verifiche alle dipendenti casse.

In tal caso viene compilata soltanto la parte I e la parte II del verbale modello 12.

CAPO XIII.

Rendimento dei conti delle casse militari

Art. 73.

Al principio di ogni mese ed in ogni caso quando la cassa cessi di funzionare od avvenga il cambio di gestione, il controllore rimette all'Intendenza generale o alle direzioni di commissariato, in due esemplari, il conto generale delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti nel mese o nel periodo precedente (modello 13), corredato dei seguenti documenti:

a) elenco descrittivo in doppio esemplare delle quietanze emesse per tutti indistintamente i versamenti ricevuti (modello 14);

b) elenco descrittivo in doppio esemplare degli ordini di pagamento estinti (modello 15);

c) matrici delle quietanze (modello 3) emesse;

d) ordini di riscossione (modello 4) esatti;

e) ordini di pagamento (modello 5) estinti, corredati dai documenti giustificativi della spesa.

Il controllore rimette altresì all'Intendenza generale, o alle direzioni di commissariato il prospetto modello 16, dimostrante distin-

tamente per amministrazione le entrate riscosse dalla cassa militare - od eventualmente dalle casse sussidiarie dipendenti - che vanno a favore del Ministero del tesoro o di altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 74.

L'intendente generale - e, nel caso della delega di cui al primo comma dell'art. 37, l'ufficiale da esso delegato - e i direttori di commissariato compilano pei pagamenti eseguiti direttamante dalle casse militari rispettive per provviste, lavori, ecc. pel servizio dell'esercito, apposito rendiconto mensile (modello 17) senza unirvi i documenti giustificativi, che restano allegati al conto generale della cassa militare modello 13.

L'ammontare di tali pagamenti viene considerato come un'anticipazione di fondi fatta agli ufficiali suddetti, salvo quanto è stabilito, in ordine alla responsabilità amministrativa delle spese dall'art. 38.

Art. 75.

Ricevuti dalla cassa militare i documenti di cui all'art. 73, compilato il rendiconto modello 17 di cui al precedente articolo e riuniti tutti gli avvisi modello 9 regolarmente completati dagli enti ed agenti autonomi, giusta l'art. 40, l'Intendenza generale e le direzioni di commissariato trasmettono il tutto al Ministero della guerra (Ragioneria) ad eccezione del prospetto delle entrate a favore del tesoro e di altre Amministrazioni dello Stato, modello 16, che dev'essere spedito direttamente al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) affinchè questo possa prelevarne dal conto corrente straordinario il relativo ammontare e regolare i conti con le amministrazioni interessate.

Art. 76.

Ricevuta la contabilità di cui all'articolo precedente il Ministero della guerra (Ragioneria) provvede perchè siano segnate in apposito registro delle anticipazioni (modello 33 contabilità generale) le somme pagate per anticipazioni di fondi a corpi, riparti e stabilimenti autonomi e non autonomi, ed apre, in apposito registro, un conto a tutte le amministrazioni estranee all'esercito, addebitandolo delle somme per esse pagate dalle casse militari ed accreditandolo dei rimborsi relativi.

Tiene altresì in evidenza tutte le partite che non rientrano nelle due categorie sopra indicate, onde poter agevolmente procedere alla loro sistemazione.

Art. 77.

Il Ministero della guerra (Ragioneria) provvede poscia, per ogni conto generale mensile di ciascuna cassa militare, alla compilazione di una dimostrazione modello 18, nella quale segna tutte le somme pagate dalla cassa militare per somministrazioni di fondi a corpi, riparti, stabilimenti od agenti vari, durante il mese od il periodo cui si riferisce il conto generale indicato all'art. 73.

Come ultima partita di tale dimostrazione segna l'ammontare del rendiconto modello 17 dei pagamenti eseguiti direttamente dalle casse militari per provviste, lavori, ecc.

La dimostrazione modello 18 è giustificata dalle partecipazioni modello 9, completate a tergo della prescritta dichiarazione di ricevuta, e, per quanto ha tratto ai pagamenti diretti, da una copia del rendiconto modello 17, ed è trasmessa alla Corte dei conti.

Art. 78.

Eseguita la revisione dei pagamenti diretti fatti dalle casse militari, intesa ad accertarne la regolarità, il Ministero della guerra (Ragioneria) unisce ai rendiconti modello 17 i relativi ordini di pagamento ed allegati provvedendo alla loro trasmissione alla Corte dei conti, con le norme consuete.

Art. 79.

Periodicamente il Ministero della guerra (Ragioneria) provvede alla trasmissione alle amministrazioni estranee all'esercito di un estratto, in doppio esemplare, del conto loro aperto, corredandolo degli ordini di pagamento giustificativi e chiedendo la restituzione di uno degli esemplari munito di apposita dichiarazione di concordanza, nonchè il rimborso delle somme dovute, le quali saranno fatte versare direttamente al conto corrente straordinario.

Art. 80.

Il Ministero della guerra (Ragioneria) alla fine della campagna, o, se questa cade in più esercizi, alla fine di ogni esercizio finanziario, trasmette i conti giudiziali dei cassieri militari alla Corte dei conti. Tali conti giudiziali consistono in un riepilogo modello 20 nel quale sono riportate le risultanze dei singoli conti generali ed al quale sono allegati i seguenti documenti:

a) un esemplare del conto generale modello 13;

b) un esemplare dell'elenco descrittivo delle quietanze emesse modello 14, corredato delle matrici delle quietanze;

c) un esemplare dell'elenco descrittivo degli ordini di pagamento estinti modello 15 corredato di tutti gli ordini di pagamento originali all'infuori di quelli trasmessi alle amministrazioni estranee all'esercito i quali vengono sostituiti dalla copia dell'estratto di cui all'art. 79 e meno quelli relativi ai pagamenti diretti, che sono sostituiti da una copia dell'apposito rendiconto modello 17.

La Corte dei conti pronuncia decisione di scarico a favore dei cassieri e controllori militari, distintamente per ciascuna gestione e indipendentemente dalla responsabilità incorsa dagli agenti dell'Amministrazione militare.

TITOLO IV

CAPO XIV.

Servizio di cassa nelle fortezze

Art. 81.

I corpi, riparti e stabilimenti delle fortezze in prossimità delle quali vi siano grandi unità mobilitate dotate di cassa militare, rivolgono, le richieste dei fondi loro occorrenti, alla competente direzione di commissariato mobilitata.

I corpi, riparti e stabilimenti delle fortezze che non si trovano nelle suddette condizioni, rivolgono, le richieste dei fondi loro occorrenti, alla competente direzione di commissariato territoriale con le norme del tempo di pace.

Art. 82.

Quando la fortezza è completamente isolata i corpi, riparti e stabilimenti rivolgono le loro richieste alla direzione dei servizi di commissariato della piazza, che provvede a soddisfarle valendosi del fondo assegnato fin dal tempo di pace per il servizio di cassa della fortezza.

Art. 83.

Per le spese fatte i corpi, riparti e stabilimenti delle fortezze debbono compilare separati rendiconti a seconda che alle spese abbiano provveduto con le anticipazioni avute dalle casse militari, ovvero dalla direzione di commissariato territoriale o con i fondi della direzione di commissariato della piazza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
ZUPELLI.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Modello n. 1.
Art. 22 del regolamento

N. 491-*A* del catalogo

Intendenza generale

RICHIESTA DI FONDI

Per la . . . quindicina del mese di . . . . si chiedono i seguenti fondi, da rimettere alle sottoindicate casse militari, nella quantità e specie a fianco di ciascuna segnata.

Cassa militare alla quale occorrono i fondi	Sezione di tesoreria presso la quale debbono essere messi a disposizione i fondi	Specie di valute											Totale
		Biglietti di Banca				Bigl. di Stato	Buoni di cassa	Oro	Argento		Nichelio	Bronzo	
		da 1000	da 500	da 100	da 50				scudi	spezzati			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

. . . . . ., addì . . . . 19 . .

L'intendente generale

Al Ministero del tesoro
Direzione generale del tesoro
Roma.

Modello n. 2.
Art. 22 del regolamento

N. 491-*B* del catalogo

RICHIESTA DI FONDI

(1) . . . .

Si richiede per questa cassa militare la somma di L. . . . (cifre) (diconsi lire . . . (lettere) . . .) occorrenti pei bisogni della . . . quindicina del mese di . . . . 19 . . composta possibilmente delle valute seguenti, da porsi a disposizione presso la sezione di tesoreria provinciale di . . . .

Oro . . . . L.
Argento:
scudi . . . . »
spezzati . . . . »
Nichelio . . . . »
Bronzo . . . . »
Biglietti di Stato:
da L. 10 . . . . »
da L. 5 . . . . »
Buoni di cassa . . . . »
Biglietti di Banca da L. 1000 n. . . . »
» » » » 500 n. . . . »
» » » » 100 n. . . . »
» » » » 50 n. . . . »
Totale come sopra . . . L.

. . . . . ., addì . . . . 19 . .

Il direttore di commissariato (2)

All'Intendenza generale.

(1) Direzione di commissariato o di corpo d'armata.
(2) D'armata o di corpo d'armata.

Modello n. 3.
Art. 41 del regolamento

N. 492 del catalogo

N. . . d'ordine

Riporto L.

CASSA MILITARE
della

(1) . . . .

Matrice di quietanza

Ricevuto dal . . . .
la somma di lire . . . .
versata per . . . .
. . . .

. . . . . ., addì . . . . 19 . .

Il cassiere militare

Registrata nel giornale al n....

Il controllore

Valori versati:
Oro . . . . . . L.
Argento: scudi . »
» spezzati. »
Nichelio . . . »
Bronzo . . . . »
Biglietti di Stato »
Buoni di cassa . »
Biglietti di Banca »
. . . .
. . . .

Somma da riportare . . . L.

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata.

Quietanze delle casse militari

Modello n. 3.
Art. 41 del regolamento

N. 492 del catalogo

N. . . . d'ordine

CASSA MILITARE
della

(1) . . . .

Quietanza

Ricevuto dal . . . .
la somma di lire . . . .
versata per . . . .
. . . .

. . . . ., addì . . . . . 19 . . .

Il cassiere mi e

Valori versati:
Oro . . . . . . L.
Argento: scudi . »
» spezzati. »
Nichelio . . . »
Bronzo . . . . »
Biglietti di Stato »
Buoni di cassa . »
Biglietti di Banca »
. . . .
. . . .
Totale L.

V.ª e registrata nel giornale al n....

Il controllore

Modello n. 4.
Art. 37 del regolamento

N. 493-*A* del catalogo

(1) . . . .

ORDINE DI RISCOSSIONE

N. . . d'ordine progressivo di emissione

N. . . d'ordine progressivo di prenotazione sul registro mod. 6.

L. . . . . . .

La cassa militare del (1) . . . .

riceverà dal . . . .

la somma di lire . . . .

le quali vengono versate per (2) . . . .

. . . .

. . . .

. . . . ., addì . . . . . 19 . . .

(3) . . . .

Documenti a corredo.

1° . . . .

2° . . . .

3° . . . .

Per la somma di cui sopra la cassa ha rilasciato oggi quietanza col n. . . . . registrata nel giornale mod. 8 al n. . . .

Il cassiere militare *Il controllore*

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata.
(2) Motivazione del versamento.
(3) L'intendente generale o direttore di commissariato d'armata o di corpo d'armata.

Modello n. 5.
Art. 37 del regolamento

N. 493-*B* del catalogo

(1) . . . .

ORDINE DI PAGAMENTO

N. . . d'ordine progressivo di emissione

N. . . d'ordine progressivo di prenotazione sul registro mod. 6

L. . . . .

La cassa militare del (1) . . . .

pagherà a (2) . . . .

che (3) . . . .

la somma di lire . . . .

per (4) . . . .

. . . .

. . . . ., addì . . . . . 19 . . .

(5) . . . .

Per quietanza

. . . .
. . . .

V. e registrato nel giornale al n. . . .
Il controllore

Documenti a corredo.

1° . . . .

2° . . . .

3° . . . .

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata o di corpo di armata.
(2) Indicazione del percipiente.
(3) « Si amministra autonomanente » oppure « dipende dal Consiglio d'amministrazione del . . . . ».
(4) Motivazione del pagamento.
(5) L'intendente o il direttore di commissariato d'armata o di corpo d'armata.

Modello n. 6.
Art. 39 del regolamento

N. 493-C del catalogo

(1) . . . .

REGISTRO

di prenotazione degli ordini di riscossione e di pagamento emessi.

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata o di corpo di armata.

Ordini di riscossione.

N. d'ordine progressivo	Data	Versante	Amministrazione da cui dipende l'ufficio o la persona versante	Oggetto del versamento	Numero dei documenti a corredo	Importo	Quietanza emessa		Numero di registrazione nel giornale dell'ufficio di controllo	Annotazioni
							N.	Data		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ordini di pagamento.

N. d'ordine progressivo	Data	Percipiente	Amministrazione da cui dipende l'ufficio o la persona percipiente	Oggetto del pagamento	Numero dei documenti a corredo	Importo	Data del seguito pagamento	Numero di registrazione nel giornale dell'ufficio di controllo	Annotazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Modello n. 7.
Art. 36 del regolamento

N. 493-D del catalogo

CASSA MILITARE

della

(1) . . . .

Quaderno di cassa.

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata.

N. d'ordine delle operazioni	Data	Descrizione delle operazioni	Somme		Annotazioni
			Riscosse	Pagato	
1	2	3	4	5	6

Modello n. 8.
Art. 36 del regolamento

N. 493-E del catalogo

CASSA MILITARE

della (*)........................

Ufficio controllo

Giornale delle riscossioni e dei pagamenti

(*) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata o di corpo di armata.

N. d'ordine delle operazioni	Ordine di riscossione			N. della quietanza emessa	Indicazione di chi ha eseguito il versamento	Riscossioni – Provenienza dei fondi														Totale generale
	Autorità emittente	Numero	Data			Direttamente dal conto corrente straordinario	Dalle sezioni di tesoreria (1)	Dagli agenti della riscossione giusta l'art. 30 del presente regolamento	Dagli agenti vari della riscossione (2) per proventi da essi riscossi	Versamenti degli uffici postali per depositi a risparmio ricevuti e fondi provenienti dal servizio dei vaglia	Da altre casse militari	Da istituti bancari	Dall'emissione di cambiali	Contribuzioni e prede belliche	Proventi dell'Amministrazione militare	Depositi cauzionali di fornitori	Rimborsi vari	Partite diverse (3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

(1) Prelevamenti fatti in casi di urgenza dalle sezioni di tesoreria giusta l'articolo 30 del presente regolamento.

(2) Esclusi gli introiti degli uffici postali per depositi a risparmio ricevuti e fondi provenienti dal servizio dei vaglia da registrarsi a colonna 11.

(3) Tutte le partite che non rientrano fra quelle che trovano la loro sede nelle altre colonne del prospetto, così: ricupero di somme corrisposte erroneamente, rimanenza di anticipazioni fatte, rimborsi di spese eseguite, ecc.

Pagamenti.

N. d'ord. del presente	Ordine di pagamento – Autorità emittente	Ordine di pagamento – Numero	Ordine di pagamento – Data	Indicazione del percipiente	Oggetto della spesa	Anticipazioni ad enti od agenti dell'esercito – Autonomi	Anticipazioni ad enti od agenti dell'esercito – Non autonomi	Pagamenti diretti per forniture, lavori, ecc.	Passaggio di fondi ad altre case militari	Sovvenzioni agli uffici postali	Spese per conto di altri Ministeri	Pagamenti per prede belliche	Restituzione di depositi cauzionali	Restituzione di proventi riscossi in più				Totale generale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

(Retro del modello n. 9).

(1) . . . .

N. . . di protocollo

Al (2) . . . .
. . . .
. . . .

Dichiarazione di ricevuta.

Si dichiara di aver riscosso dalla cassa militare del . . . . l'ordine di pagamento n. . . . . . . in data . . . . di lire . . . . a titolo di . . . .

. . . . ., addì . . . . 19 . . .

(3) . . . .

Parte riservata ai Consigli d'amministrazione

(4) . . . .

Dichiarazione di ricevuta.

Il Consiglio d'amministrazione del corpo suddetto dichiara di aver ricevuto dalla cassa militare del . . . . la somma di lire . . . . sopraindicata.

. . . . ., addì . . . . 19 . . .

Il Consiglio d'amministrazione.

N. . . . . di protocollo

Al Ministero della guerra — Ragioneria

Roma.

(1) Riparto, distaccamento, ente od agente autonomo.

(2) Consiglio d'amministrazione da cui dipende il distaccamento.

(3) Comandante del riparto, distaccamento od ente autonomo.

(4) Corpo o stabilimento.

Modello n. 9.
Art. 40 del regolamento

N. 493-*F* del catalogo

(1). . . . .

AVVISO

dell'emissione del seguente ordine di pagamento (2)

Ordine n. . . . a favore del . . . .

. . . .

. . . .

di lire . . . .

a titolo di . . . .

. . . .

. . . ., addì . . . . 19. . . .

(3). . . . .

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata.

(2) Questo modello si adopera soltanto per dare avviso delle anticipazioni di fondi.

(3) L'intendente generale o direttore di commissariato.

Modello n. 9.
Art. 40 del regolamento

N. 493-*F* del catalogo

(1) . . . .

AVVISO (2)

ai reparti dell'esercito mobilitato dell'emissione di ordini di pagamenti

Si partecipa al signor comandante del (3) . . . .

. . . . che è stato oggi rilasciato a suo favore il sottodescritto ordine di pagamento esigibile presso questa cassa militare sulla presentazione del prescritto libretto di riscossione:

Ordine di pagamento n. . . . . .

per la somma di lire . . . .

a titolo . . . .

. . . .

. . . . ., addì . . . . 19 . . .

(4) . . . .

(Bollo)

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata.

(2) Questo modello serve soltanto per dare avviso delle anticipazioni di fondi.

(3) Indicazione del corpo, riparto o stabilimento cui è concessa l'anticipazione.

(4) L'Intendente generale o direttore di commissariato.

Modello n. 10.
Art. 45 del regolamento

N. 494 del catalogo

All (1) . . . .
. . . .

CASSA MILITARE
della
(1) . . . .

Situazione di cassa
alla sera del giorno . . . . 19 . .

Riscossioni eseguite nei giorni precedenti . L.			
Id. d'oggi . . . . »			
Totale debito L.			
Pagamenti eseguiti nei giorni precedenti . L.			
Id. d'oggi . . . . »			
Totale credito L.			
Rimanenza di cassa L.			

Composizione della suddetta rimanenza.

Oro . . . . L.			
Argento scudi . . . . »			
Id. spezzati . . . . »			
Nichelio . . . . »			
Bronzo . . . . »			
Biglietti di Stato da L. 10. . . . . »			
Id. id. » 5. . . . . »			
Buoni di cassa da L. 2 . . . . »			
Id. id. » 1 . . . . »			
Biglietti di banca da L. 1000 . . . . »			
Id. id. » 500 . . . . »			
Id. id. » 100 . . . . »			
Id. id. » 50 . . . . »			
. . . . »			
. . . . »			
Totale come sopra L.			

. . . ., addì . . . . 19 . .

Il cassiere militare *Il controllore*

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata.

Modello n. 11.
Art. 52 del regolamento

N. 495 del catalogo

(1) . . . .

NOTA

delle somme versate dal (2) . . . . nella cassa militare
del . . . . per proventi . . . . (3)
del mese di . . . . 19 . .

(1) Direzione, stabilimento, corpo, ecc. cui appartiene l'ufficio che ha fatto i versamenti.
(2) Indicazione del versante.
(3) Esclusi i proventi derivanti da prede belliche e contribuzioni.

Num. d'ordine	Data del versamento			Quietanza ricevuta			Somma versata	Causale del versamento
	Giorno	Mese	Anno	Numero	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

. . . ., addì . . . . 19 . .

Il (1) . . . .

(1) Indicazione del versante.

Modello n. 12.
Art. 70 del regolamento

N. 496 del catalogo

CASSA MILITARE

della

(1) . . . .

PARTE 1ª.

Verbale di verificazione . . . . dei valori esistenti nella cassa suddetta il giorno . . . . 19 . .

Oggi . . del mese di . . . . dell'anno 19 . . alle ore . . . ;

Visto il disposto dell'art. 46 e del capo XII del regolamento per il servizio di cassa approvato con R. decreto . . . . . . ;

Il sottoscritto . . . . in occasione del . . . . si è recato presso la cassa affidata al cassiere signor . . . . . . ed al controllore signor . . . . e dopo apposto il visto di chiusura sul quaderno della cassa stessa e sul giornale generale delle riscossioni e dei pagamenti, tenuto dall'ufficio controllo, ha preceduto con essi alla verifica materiale dei valori esistenti nella detta cassa che risultarono essere i seguenti:

SPECIE DEI LAVORI	Importo		Annotazioni
	Parziale	Totale	
Oro (pezzi) . . n. . . . . da 100 . . . L.			
» » . . . . . » 50 . . . »			
» » . . . . . » 20 . . . »			
» » . . . . . » 10 . . . »			
Argento (pezzi) n. . . . . da 5 . . . L.			
» » . . . . . » 2 . . . »			
» » . . . . . » 1 . . . »			
Nichelio . . . . L.			
Bronzo . . . . »			
Biglietti di Stato n. . . . . da 10 . . . . L.			
» » . . . . » 5 . . . . »			
Buoni di cassa . . n. . . . . da 2 . . . . L.			
» » . . . . . » 1 . . . . »			
Biglietti degli Istituti d'emissione n. . . . . da 1000 . . . L.			
» » . . . . . » 500 . . . »			
» » . . . . . » 100 . . . »			
» » . . . . . » 50 . . . »			
Valute diverse . . . . L.			
Totale . . . L.			
Documenti di spesa da regolarizzare . . . L.			
Totale generale del fondo di cassa . . L.			

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata o di corpo di armata.

PARTE 2ª.

Proceduto all'esame e riscontro delle scritture emersero i seguenti risultati:

RISCOSSIONI	Importi		Annotazioni
	Parziali	Totali	
1° Direttamente dal conto corrente straordinario . . . . L.			
2° Dalle sezioni di tesoreria / 3° Dagli agenti della riscossione . . . . (Art. 30 del regolamento) »			
4° Dagli agenti della riscossione per proventi da essi riscossi . . . . . . »			
5° Versamenti degli uffici postali per depositi a risparmio ricevuti e fondi provenienti dal servizio dei vaglia . »			
6° Da altre casse militari . . . . . . »			
7° Da Istituti bancari . . . . »			
8° Dall'emissione di cambiali . . . . . »			
9° Da contribuzioni e prede belliche . »			
10° Proventi dell'Amministrazione militare . . . . »			
11° Depositi cauzionali . . . . »			
12° Rimborsi vari . . . . »			
13° Partite diverse . . . . »			
Totale delle riscossioni . . . L.			
PAGAMENTI			
1° Anticipazioni di fondi ad enti od agenti autonomi dell'esercito . . . L.			
2° Anticipazioni di fondi ad enti od agenti non autonomi . . . . »			
3° Pagamenti diretti per lavori, forniture, ecc. . . . . »			
4° Passaggio di fondi ad altre casse militari . . . . »			
5° Sovvenzioni agli uffici postali . . . . »			
6° Spese per conto di altri Ministeri . »			
7° Pagamenti per prede belliche . . . »			
8° Restituzioni di depositi cauzionali . »			
9° Restituzione di proventi o somme riscosse indebitamente . . . . »			
Totale dei pagamenti . . . L.			
Rimanenza di cassa . . . L.			

PARTE 3ª.

Dichiarazioni sulle differenze emerse e osservazioni sulle scritture ed in genere sull'andamento del servizio della cassa militare:

Il (1) . . . .

Il cassiere *Il controllore*

(1) L'ispettore, vice ispettore, intendente generale o direttore di commissariato.

Modello n. 13.
Art. 73 del regolamento

N. 497 del catalogo

CASSA MILITARE

della (1) . . . .

Gestione del { cassiere sig. . . . . / controllore sig. . . . . }

CONTO GENERALE

delle riscossioni e dei pagamenti fatti nel mese di . . . . 19. .

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato o di corpo d'armata.

Riscossioni.

Classificazione delle riscossioni	Incassi eseguiti			Annotazioni
	nel mese	nei mesi precedenti	Totale	
1	2	3	4	5
1. Direttamente dal conto corrente straordinario. . . . . L.				
2. Dalle sezioni di tesoreria . . . . } (Art. 30 del »				
3. Dagli agenti della riscossione. . . . . . . } regolamento) »				
4. Dagli agenti della riscossione per proventi ordinari da essi riscossi . . . . »				
5. Versamenti degli uffici postali per depositi a risparmio ricevuti e fondi provenienti dal servizio dei vaglia . . . . . . »				
6. Da altre casse militari . . . . »				
7. Da Istituti bancari . . . . »				
8. Dall'emissione di cambiali . . . . »				
9. Da contribuzioni e prede belliche . . . . »				
10. Da proventi dell'Amministrazione militare . . . . »				
11. Depositi cauzionali . . . . »				
12. Rimborsi vari . . . . »				
13. Partite diverse . . . . »				
Totali delle riscossioni . . . L.				

Pagamenti.

Classificazione dei pagamenti	Pagamenti eseguiti			Annotazioni
	nel mese	nei mesi precedenti	Totale	
1	2	3	4	5
1. Anticipazioni di fondi ad enti od agenti autonomi dell'esercito . . . . L.				
2. Id. id. non autonomi . . . . »				
3. Pagamenti diretti per lavori, forniture, ecc. . . . . »				
4. Passaggio di fondi ad altre casse militari . . . . »				
5. Sovvenzioni agli uffici postali . . . . »				
6. Spese per conto di altri Ministeri . . . . »				
7. Pagamenti per prede belliche . . . . »				
8. Restituzione di depositi cauzionali . . . . »				
9. Restituzione di proventi riscossi in più. . . . . »				
Totali dei pagamenti . . . L.				
Rimanenza di cassa al 30 . . . . 19 . . . . . L.				
Totali come contro . . . L.				

. . . ., addì . . . . 19. .

Il cassiere *Il controllore*

Modello n. 14.
Art. 73 del regolamento

N. 498-*A* del catalogo

CASSA MILITARE
della

(1) . . . .

Gestione del { cassiere sig. . . . . controllore sig. . . . .

ELENCO

descrittivo delle quietanze emesse nel mese di . . . . 19. .

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata o di corpo di armata.

Numero d'ordine del presente	Quietanze emesse		Persona od ente che eseguì il versamento	Importo di ciascuna quietanza	Totale per amministrazione			*Annotazioni*
	Numero	Data			del mese	dei mesi precedenti	Totale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Totale generale L.					

. . . ., addì . . . . 19. .

Il cassiere *Il controllore*

Modello n. 15.
Art. 73 del regolamento

N. 498-*B* del catalogo

CASSA MILITARE
della

(1). . . . .

Gestione del { cassiere sig. . . . . controllore sig. . . . .

ELENCO

descrittivo degli ordini di pagamento estinti nel mese di . . . . .19 . .

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato o di corpo d'armata.

Numero d'ordine del presente	Ordine di pagamento		Persona od ente intestatari dell'ordine	Oggetto del pagamento	Importo di ciascun ordine	Totali per ente o persona cui venne fatto il pagamento			*Annotazioni*
	Numero	Data				del mese	dei mesi precedenti	Totale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Totali generali . . L.					

. . . ., addì . . . . 19 . .

Il cassiere *Il controllore*

Modello n. **16.**
Art. 73 del regolamento

N. 498-*C* del catalogo

CASSA MILITARE

della

(1). . . . .

Prospetto

indicante le entrate del Ministero del tesoro e di altre Amministrazioni dello Stato riscosse dalla suddetta cassa militare durante il mese di . . . . 19 . .

N. di protocollo . . . .

Al Ministero del tesoro
Direzione generale del tesoro
Roma.

Avvertenze.

In questo prospetto debbono essere descritte partita per partita tutte le riscossioni fatte dalle casse militari pei motivi indicati alle colonne nn. 10-11-15-16 del mod. 8. Non è pertanto che uno stralcio dell'elenco mod. 14.

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata.

Numero d'ordine del presente	Quietanze emesse		Persona od ente che eseguì il versamento	Importo della quietanza	Totale per Amministrazione			*Annotazioni*
	Numero	Data			del mese	dei mesi precedenti	Totale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Totali generali L.					

. . . ., addì . . . . . . 19 . .

Il cassiere *Il controllore*

Modello n. **17.**
Art. 74 del regolamento

N. 498-*A* del catalogo

(1) . . . .

RENDICONTO

dei pagamenti eseguiti direttamente a fornitori durante il . . . . per provviste, lavori, ecc. (2).

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata.

(2) Saranno considerati come pagamenti diretti e quindi da comprendersi in questo rendiconto anche le indennità di perdita cavallo e bagaglio che non fossero pagate dai corpi con le anticipazioni.

Numero d'ordine	Numero dell'ordine di pagamento	Data	Percipiente	Oggetto del pagamento	Importo
1	2	3	4	5	6

. . . ., addì . . . . . . 19 . .

(1) . . . .

(1) L'intendente generale o direttore di commissariato.

Modello n. 18.
Art. 77 del regolamento

N. 499-B del catalogo

(1) . . . .

DIMOSTRAZIONE

delle anticipazioni di fondi pagate dalla cassa militare ai riparti, corpi, stabilimenti ed agenti vari durante il mese di . . . . . 19 . .

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata o di corpo d'armata.

Numero d'ordine	Numero dell'ordine di pagamento	Data	Corpo, riparto o stabilimento cui venne pagata la somma		Importo
			Riparto	Consiglio d'amministrazione da cui dipende	
1	2	3	4	5	6

. . . . , addì . . . . 19 . . .

Il direttore capo di ragioneria

Modello n. 19.
Art. 57 del regolamento

N. 500 del catalogo

GIORNALE DI CASSA

della cassa sussidiaria di (1) . . . . dipendente dalla cassa militare del (2) . . . . e gestita dal (3) . . . .

N. d'ordine	Operazioni		Riscossioni		Pagamenti fatti		Annotazioni
	Data	Descrizione sommaria	N. della quietanza rilasciata	Importo	Ad enti od agenti autonomi	Ad enti od agenti non autonomi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

. . addì, ... 19 . .

Il gestore
della cassa militare sussidiaria

V° Il (4) . . . . . .

(1) Località in cui risiede la cassa sussidiaria.
(2) Intendenza generale o direzione di commissariato della . . . . . armata o direzione di commissariato del . . . corpo d'armata.
(3) Indicazione del corpo, riparto o stabilimento che gestisce la cassa sussidiaria.
(4) Comandante del corpo, riparto o stabilimento.

Modello n. 20.
Art. 80 del regolamento
—

N. 501 del catalogo
—

CONTO GIUDIZIALE

del sigg. .... rispettivamente cassiere e controllore della cassa militare del (1) .... per la gestione dal . . . . 19 . . al . . . . 19 . . . .

(1) Intendenza generale o direzione di commissariato d'armata o corpo di armata.

Riscossioni.

N. d'ordine	Conti generali mod. 13 — Mese o periodo cui si riferisce	Importo	Annotazioni
1	2	3	4

Pagamenti.

N. d'ordine	Conti generali mod. 13 — Mese o periodo cui si riferisce	Importo	Annotazioni
1	2	3	4

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 479

Regio Decreto 8 aprile 1915, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, è dichiarata di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari accessori in Feltre.

N. 481

Regio Decreto 21 marzo 1915, col quale, sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, è concessa l'esenzione dalle tasse postali al carteggio delle scuole professionali di Grosseto, di Civita Castellana, di Vittoria (Siracusa), di Piacenza, di Domodossola, di Giulianova (Teramo), di Lecce e di Pescopagano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto le leggi 22 luglio 1894, n. 339, e 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro; 17 gennaio 1897, n. 9, e 3 marzo 1898, n. 47, per le guarentigie ed il risanamento della circolazione bancaria;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il R. decreto 7 ottobre 1904, n. 556, col quale furono stabiliti i segni e i distintivi caratteristici dei biglietti di Stato da L. 5, modificati coi RR. decreti 2 aprile 1905, n. 117, 18 dicembre 1910, n. 904, 22 gennaio 1911, n. 62, e 29 marzo 1914, n. 281;

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1914, n. 106942, registrato alla Corte dei conti il successivo giorno 17, col quale si autorizzava la fabbricazione e l'emissione di n. 30 milioni di biglietti di Stato da L. 5 per un valore di 150 milioni di lire, del tipo attuale, da servire per rifornire il fondo di scorta pel cambio di quelli logori e danneggiati che si ritirano dalla circolazione;

Visto il contratto stipulato il 5 gennaio 1915 con la Società anonima cartiere Pietro Miliani di Fabriano per la fornitura all'officina governativa delle carte-valori di 1500 risme di carta filigranata per la stampa dei cennati 30 milioni di biglietti da L. 5, nel quale contratto, all'art. 4 è stabilito che potrà essere consegnato il 10 per cento in più sul quantitativo di carta pattuito;

Ritenuto che le esigenze della circolazione consigliano di valersi di tale clausola per poter fabbricare altri tre milioni di biglietti di Stato da L. 5 pel valore di quindici milioni di lire, per aumentare il fondo di scorta;

Determina:

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di nuovi biglietti di Stato da L. 5 del tipo attuale per lire quindici milioni occorrenti a rifornire il fondo di scorta pel cambio di quelli logori e danneggiati che si ritirano dalla circolazione.

Tali biglietti avranno i segni e i distintivi caratteristici stabiliti coi RR. decreti sopra citati e saranno in numero di tre milioni suddivisi in trenta serie, composta ciascuna di centomila biglietti numerati progressivamente da 1 a 100.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 aprile 1915.

Pel ministro
BROFFERIO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vedute le leggi 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro; 17 gennaio 1897, n. 9 e 3 marzo 1898, n. 47, per le guarantigie e il risanamento della circolazione bancaria;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca approvato con Regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il R. decreto 5 febbraio 1888, n. 5204, col quale furono stabiliti i segni e i distintivi caratteristici dei biglietti di Stato da lire 10, modificati poi dagli altri Regi decreti 1° agosto 1889, n. 6360; 11 settembre 1892, n. 495; 18 dicembre 1910, n. 904; 22 gennaio 1911, n. 62 e 29 marzo 1914, n. 281;

Considerato che occorre provvedere alla fabbricazione di biglietti di Stato da lire 10 pel rifornimento del fondo di scorta occorrente pel cambio di quelli logori e danneggiati attualmente in circolazione;

Determina:

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di nuovi biglietti di Stato da L. 10 del tipo attuale per lire centomilioni (100.000.000) occorrente per rifornire il fondo di scorta per cambio di quelli logori o danneggiati che si ritirano dalla circolazione.

Tali biglietti avranno i segni e distintivi caratteristici stabiliti col R. decreto 5 febbraio 1888, n. 5204, e modificati con gli altri RR. decreti sopra citati; e saranno in numero di dieci milioni suddivisi in cento serie, composte di centomila biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 100.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 aprile 1915.

Pel ministro
BROFFERIO.

R. PREFETTURA DI PADOVA

AVVISO.

In seguito a disposizione del Ministero dell'interno data con nota 4 aprile 1915, n. 26042/42, div. 3ª, sez. 3ª, si avverte quanti possono averne interesse che, mediante le disposizioni testamentarie pubblicate e deposte negli atti del notaio Buzzacarini il 3 dicembre 1911, al n. 3570 di rep., il sig. Eucardio Della Torre ordinò la istituzione di una fondazione a favore degli israeliti delle Comunità di Padova, Venezia, Roma, Ferrara, Livorno, Ancona, Torino, Firenze, assegnando alla stessa la somma di L. 200.000, al fine che le rendite ne vengano erogate mediante istituzione di borse di studio a favore dei poveri mancanti di mezzi per percorrere gli studi superiori, sia per ottenere titolo di rabbino, sia per conseguire la laurea in scienze.

Dispose poi il testatore che la fondazione fosse eretta in ente morale e fosse denominata « Fondazione Lelio prof. Della Torre » ed assegnò inoltre alla fondazione stessa L. 3500 con incarico di provvedere alla ristampa delle opere del padre nella ricorrenza del secondo centenario della sua nascita.

La Comunione israelitica di Padova, con deliberazione 21 dicembre 1913, accettò il legato, presentò la domanda per la erezione in ente morale, predispose lo statuto della erigenda fondazione e sottoposti gli atti alla civica rappresentanza di Padova, questa in adunanza 26 maggio 1914 esprimeva voto favorevole, al pari della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica in sua seduta del 26 gennaio p. p.

In data odierna poi si è disposto la pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso ai successibili *ex lege* a norma del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361, per la esecuzione della legge 21 giugno 1896, n. 218.

Padova, il 19 aprile 1915.

Il prefetto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 1° febbraio 1915, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1915:

I sottoindicati magistrati sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria dei giudici e sostituti procuratori del Re:

BonavoltaEdoardo, giudice infunzione di pretore a Pizzoli - Gallo Vittorio, id. a Laviano. Pellegrini Gilberto, id. a Pieve di Cadore — Mastropasqa Cesare, id a Tirano.

Rocco Amedeo, id. a Castropignano — Triolo Roberto, id. a Ravanusa.

Marini Amedeo, id. a Viadana — Schiavoni Gaetano, id. a Celenza sul Trigno.

Bagioli Antonio, id. a Collagna — D'Agostino Gracco, id. ad Ardore.

Millozza Giuseppe Carlo, id. ad Amatrice — Zorzi Ettore, id. ad Ariano nel Polesine.

De Simone Domenico, id. a San Severo.

Stefanelli Edoardo, giudice in funzioni di pretore a Rodi Gerganico — Capizzi Luigi, id. a Caltabellotta.

Pani Angelo Maria, id. a Calangianus — Marino Alfredo, id. a Viggiano.

Di Paola Ottavio, id. a Nicosia — Sole Giuseppe, id. a Isernia.

Chimenti Stanislao, id. a Martirano — Camboni Luigi, id. a Cagliari (1° mandamento).

Saraceni Luigi, id. a Bossolasco — Cordella Vittore, id. a Cabras.

Buono Peppino Ruggero, id. a Oriolo — Manca Salvatore, id. a Macomer.

Ferola Raffaele, id. a Gallina.

Luciani Adolfo, giudice rappresentante il pubblico ministero nel tribunale regionale di Misurata (fuori ruolo).

Chiocci Adaloaldo, giudice in funzione di pretore a Sant'Angelo in Vado — Gervasio Giovanni Battista, id. a Laurenzana.

Del Monego Attilio, id. a Preseglie — Baldassarre Francesco, id. a Bazzano.

Caracciolo Carmine, id. a Cento — Scardaccione Giuseppe, id. a Fasano.

Ficarotta Baldassarre, id. a Randazzo — Sanna Giuseppe, id. a Siniscola.

Rodanò Arcangelo, id. a Mussomeli — Rossi Oreste, id. a Ossi.

Collu Giuseppe, id. a Terralba — Ferrara Rodolfo, id. a San Mauro Castelverde.

Covatta Michelangelo, id. a Crezzana — D'Alessandro Gaetano, id. a Santa Croce di Magliano.

Privitera Sebastiano, id. a Cesarò — Spagnuolo Giovanni, id a Frosolone.

Marano Matteo, id. a Lendinara — D'Amato Nicola, id. a Montemurro.

Spinelli Giuseppe, id. a San Daniele nel Friuli — Turi Francesco, id. a Casamassima.

Bernardino Gustavo, id. a Tortolì — Cappelletti Mario, id. a Demonte.

Crespellani Olivero, id. a Villacidro — Vetere Ferdinando, id. a Bubbio.

Delehaye Eduardo, id. a San Giovanni Rotondo — Sardelli Raffaele, id. a Ugento.

Giallombardo Arturo, id. a Tortorici — Ruacco Francesco, id. a Scanno.

Ioannini Paolo Alberto, id. a Millesimo — Peretti Griva Domenico, id. a Mongrando.

Binetti Luigi, id. a Morgex — Guidi Guido, id. a San Ginesio.

Gariboldi Giuseppe, id. a Ponte di Valtellina.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.

Roma, 20 aprile 1915.

TITOLI	CORSO medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI	
Rendita 3,50 % netto (1906)	81.94
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	81 55
Rendita 3,00 % lordo	58.—
REDIMIBILI	
Buoni del tesoro quinquennali. 1912	97.46
Buoni del tesoro quinquennali. 1913-914	96.50
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	—
Obbligazioni 3 % netto redimibili	—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	95.—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	292.—
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	459.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	470.—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	327.25
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	315 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	315.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	525.—
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	292.—

TITOLI	CORSO medio
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	—
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	—
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	—
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	462.84
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	—
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	477.—
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	430.—
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	471.83
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	478.67
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	465.—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	491.—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	432.—
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %.	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 14, dal 5 all'11 aprile 1915.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Asti	San Da iano	bovina	1
	»	Casale Monferrato	Montiglio	»	1
	»	»	Vignale	»	1
	Brescia	Brescia	Bagnolo Mella	»	1
	»	»	Caino	»	1
	»	»	Corticelle Pieve	»	1
	Cagliari	Cagliari	San Vito	»	1
	Caserta	Formia	Itri	»	1
	»	Caserta	Cancello ed Arnono	equina	1
	Cuneo	Alba	Guarene	bovina	1
	»	Cuneo	Fossano	»	1
	»	Saluzzo	Savigliano	»	1
	Firenze	Firenze	Borgo San Lorenzo	»	1
	»	»	Sesto Fiorentino	»	1
	Foggia	S. Severo	Ascoli Satriano	ovina	1
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	bovina	1
	»	»	Arconate	»	1
	»	Gallarate	Busto Arsizio	»	1
	»	»	Legnano	»	1
	»	Lodi	Brembio	»	1
	Napoli	Castellammare	Castellammare	»	1
	»	»	Gragnano	»	2
	Novara	Novara	Casalino	»	
	»	»	Novara	»	1
	»	Vercelli	Prarolo	»	1
	Pavia	Pavia	Torrevecchia Pia	»	1
	Perugia	Perugia	Perugia	equina	1
	»	Terni	Stroncone	caprina	1
	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Reggio Emilia	bovina	1
	Salerno	Salerno	Angri	»	1
	»	»	San Marzano sul Sarno	»	1
	Siena	Siena	Colle di Valle d'Elsa	»	1
	Siracusa	Modica	Scicli	»	2
	Torino	Pinerolo	Scalenghe	»	1
	Verona	Verona	Villafranca Veronese	»	1
					37

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Carbonchio sintomatico	*Brescia*	Brescia	Torbole Casaglia	bovina	1
	Caltanissetta	Piazza Armerina	Castrogiovanni	»	1
	Cuneo	Mondovì	Farigliano	»	1
	Firenze	San Miniato	Montelupo Fiorentino	»	1
	Pisa	Pisa	Terricciola	»	1
	Reggio Calabria	Gerace	Platì	»	1
					6
Afta epizootica	*Alessandria*	Asti	Canelli	bovina	1
	Bergamo	Bergamo	Grignano	»	1
	»	»	Palazzago	»	1
	»	»	S. Paolo d'Argon	»	7
	»	Treviglio	Palasco	»	2
	Bologna	Bologna	Bologna	»	1
	»	»	Borgo Panigale	»	1
	»	»	Castelfranco nell'Emilia	»	1
	»	»	Dozza	»	12
	»	»	Pianoro	»	1
	»	Imola	Medicina	»	1
	Brescia	Breno	Edolo	»	2
	»	Brescia	Bovezzo	»	2
	»	»	Calvisano	»	1
	»	»	Castenedolo	»	1
	»	»	Ghedi	»	1
	»	»	Mairano	»	1
	»	»	Montichiari	»	2
	»	»	Sermione	»	1
	»	Chiari	Paratico	»	1
	»	»	Rudiano	»	2
	»	Verolanova	Cigole	»	1
	»	»	Leno	»	1
	»	»	Manerbio	»	2
	»	»	Milzano	»	1
	»	»	Verolanuova	»	4
	Caserta	Piedimonte	Alife	»	2
	Como	Como	Ossuccio	»	1
	»	»	Tavordo	»	1
	Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	»	4
	»	»	Solarolo Raineri	»	1
	»	Cremona	Cappella Picenardi	»	2
	»	»	Gerre de' Caprioli	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Afta epizootica**	*Cremona*	Cremona	Pizzighettone	bovina	1
	Firenze	Firenze	Brozzi	»	1
	»	Pistoia	Pistoia	»	3
	»	San Miniato	Montopoli Val d'Arno	»	1
	»	»	Santa Croce sull'Arno	»	1
	Foggia	Foggia	Manfredonia	»	4
	»	San Severo	Rignano	ovina	3
	»	»	San Paolo di Civitate	bovina	2
	Forlì	Cesena	Borghi	»	2
	»	»	Savignano	»	1
	Grosseto	Grosseto	Grosseto	»	1
	Lucca	Lucca	Borgo a Mozzano	»	1
	Mantova	Castiglione delle St.	Castiglione delle Stiviere	»	1
	»	Mantova	Castellucchio	»	1
	»	Volta Mantovana	Volta Mantovana	»	1
	Messina	Messina	Barcellona	»	1
	»	»	Milazzo	»	1
	Milano	Abbiategrasso	Rosate	»	1
	»	Gallarate	Nerviano	»	1
	»	Lodi	Ossago	»	1
	»	»	Somaglia	»	1
	»	Milano	Chiaravalle	»	1
	»	Monza	Lissone	»	1
	Novara	Novara	Oleggio	»	1
	Padova	Este	Baone	»	1
	Pavia	Mortara	Galliavola	»	1
	»	»	Groppello	»	1
	»	»	Valle Lomellina	»	3
	»	»	Vigevano	»	2
	Piacenza	Fiorenzuola	Castelvetro	»	1
	»	»	Villanova sull'Arda	»	2
	»	Piacenza	Calendasco	»	1
	»	»	Piozzano	»	1
	»	»	Pontenure	»	3
	Ravenna	Faenza	Faenza	»	1
	»	Ravenna	Ravenna	»	2
	»	»	Russi	»	1
	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Sant'Itario d'Enza	»	1
	Roma	Roma	Roma	»	3
	Vicenza	Vicenza	Vicenza	»	6
					127

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Malattie infettive dei suini	*Ancona*	Ancona	Castelleone di Suasa	suina	1
	»	»	Cupramontana	—	1
	»	»	Rosora	—	1
	Aquila	Cittaducale	Amatrice	—	2
	Arezzo	Arezzo	Anghiari	—	17
	»	»	Arezzo	—	20
	»	»	Badia Tedalda	—	1
	»	»	Bibbiena	—	1
	»	»	Capolona	—	2
	»	»	Castiglion Fibocchi	—	2
	»	»	Cortona	—	6
	»	»	Laterina	—	1
	»	»	Monterchi	—	3
	»	»	Monte Santa Maria Tiberina	—	2
	»	»	Montevarchi	—	2
	»	»	Pergine	—	3
	»	»	San Giovanni Valdarno	—	2
	»	»	Sestino	—	7
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Comunanza	—	3
	»	Fermo	Falerone	—	1
	Avellino	Ariano di Puglia	Flumeri	—	11
	Benevento	Benevento	Paduli	—	4
	Bergamo	Treviglio	Osio Sopra	—	1
	Bologna	Bologna	Bologna	—	1
	»	Imola	Imola	—	16
	Cagliari	Cagliari	San Vito	—	4
	Campobasso	Isernia	Caccavone	—	11
	»	Larino	Larino	—	5
	Caserta	Gaeta	Vallefredda	—	7
	»	Sora	Atina	—	2
	Catanzaro	Catanzaro	Santa Caterina	—	9
	»	Cotrone	Mesoraca	—	10
	Chieti	Vasto	Castiglione M. M.	—	1
	»	»	Carunchio	—	1
	»	»	Dogliola	—	3
	»	»	Tufillo	—	2
	»	Chieti	Tollo	—	1
	Cosenza	Cosenza	Luzzi	—	1
	»	»	Parenti	—	1
	Cuneo	Cuneo	Fossano	—	1
	»	Mondovì	Ceva	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue Malattie infettive dei suini	*Cuneo*	Saluzzo	Saluzzo	—	1
	Ferrara	Cento	Cento	—	3
	Foggia	Foggia	Alberona	—	2
	»	»	Ortanova	—	1
	»	San Severo	Lesina	—	1
	»	»	Poggio Imperiale	—	6
	»	»	Torremaggiore	—	3
	Forlì	Cesena	Cesena	—	2
	Macerata	Macerata	Cingoli	—	2
	»	»	Macerata	—	1
	»	»	Monte San Giusto	—	4
	»	»	Pausula	—	2
	»	»	Tolentino	—	2
	Parma	Borgo San Donnino	Busseto	—	1
	»	»	Noceto	—	1
	Perugia	Foligno	Sigillo	—	1
	»	Perugia	Baschi	—	1
	»	»	Città di Castello	—	2
	»	»	Montecastello V.	—	1
	»	»	Pietralunga	—	2
	»	»	Umbertide	—	11
	»	Rieti	Rieti	—	30
	»	»	Rocca Sinibalda	—	3
	»	Spoleto	Cascia	—	1
	»	»	Norcia	—	11
	»	»	Preci	—	3
	»	Terni	Cesi	—	2
	»	»	Montecastrilli	—	3
	»	»	Narni	—	6
	Pesaro e Urbino	Urbino	Montecerignone	—	2
	»	»	Sant'Agata Feltria	—	5
	»	»	Sassocorvaro	—	1
	Piacenza	Fiorenzuola	Alseno	—	2
	»	Piacenza	Caorso	—	1
	»	»	Gossolengo	—	1
	Pisa	Volterra	Castagneto C.	—	4
	Potenza	Potenza	Cancellara	—	1
	Ravenna	Ravenna	Alfonsine	—	1
	Roma	Roma	Sant'Oreste	—	1
	»	Velletri	Norma	—	1
	»	Viterbo	Castel Cellesi	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Roma*	Viterbo	Farnese	equina	1
	»	»	Gradoli	»	1
	»	»	Latera	»	1
	»	»	Montefiascone	»	1
	»	»	Nepi	»	1
	»	»	Soriano	»	1
	»	»	Vetralla	»	1
	»	»	Viterbo	»	1
	Rovigo	Rovigo	Boara Polesine	»	2
	»	»	Trecenta	»	1
	»	»	Villadose	»	6
	Salerno	Sala Consilina	Sant'Arsenio	»	10
	Sassari	Ozieri	Mores	»	1
	»	»	Tula	»	4
	Siena	Siena	Casole d'Elsa	»	6
	»	»	Monteriggioni	»	4
	»	»	Monticiano	»	5
	»	»	Sovieille	»	1
	Teramo	Penne	Montebello B.	»	4
	»	»	Penne	»	2
	»	Teramo	Teramo	»	2
	Torino	Pinerolo	Scalenghe	»	1
					858
Morva e farcino	*Alessandria*	Alessandria	Alessandria	equina	1
	»	Novi	Ovada	»	1
	Bari	Barletta	Canosa	»	1
	»	Bari	Bitonto	»	1
	Brescia	Brescia	Calvisano	»	1
	»	»	Ghedi	»	2
	»	Salò	Vol arno	»	1
	Caserta	Caserta	Santa Maria C. V.	»	2
	Firenze	Firenze	Firenze	»	1
	Foggia	Foggia	Cerignola	»	1
	Lecce	Brindisi	Brindisi	»	1
	»	Lecce	Galatina	»	1
	Napoli	Casoria	Afragola	»	1
	»	»	Secondigliano	»	1
	»	Castellammare	Ottaiano	»	1
	»	Napoli	San Giovanni	»	4
	Palermo	Palermo	Palermo	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue **Morva e farcino**	*Pisa*	Pisa	Capannoli	equina	1
	Potenza	Melfi	Atella	»	1
	Roma	Roma	Roma	»	1
	Siracusa	Noto	Avola	»	1
					26
Farcino criptococcico	*Avellino*	Ariano di Puglia	Mirabella	equina	1
	»	Avellino	Avellino	»	2
	»	»	Montoro Superiore	»	1
	»	Sant'Angelo dei L.	Bisaccia	»	1
	Bari	Bari	Bari	»	1
	»	Barletta	Barletta	»	2
	Foggia	Foggia	Foggia	»	1
	»	San Severo	Lesina	»	2
	Girgenti	Girgenti	Girgenti	»	1
	»	»	Naro	»	1
	Napoli	Casoria	Afragola	»	1
	»	»	Casoria	»	2
	»	Castellammare	Boscotrecase	»	1
	»	»	Castellammare	»	2
	»	»	Massalubrense	»	1
	»	»	Ottaiano	»	2
	»	»	Piano di Sorrento.	»	2
	»	»	San Giuseppe	»	2
	»	Napoli	Napoli	»	2
	»	»	San Giorgio a Cremano	»	1
	»	»	San Giovanni	»	1
	Novara	Novara	Novara	»	1
	Palermo	Palermo	Carini	»	1
	»	»	Palermo	»	2
	»	»	Partinico	»	1
	Pisa	Pisa	Pisa	»	1
	Potenza	Lagonegro	Lauria	»	1
	»	Matera	Grottole	»	1
	»	Melfi	Palazzo	»	3
	Roma	Roma	Roma.	»	3
	»	Velletri	Terracina	»	3
	Salerno	Salerno	Sant'Egidio del Monte Albino . . .	»	1
	»	»	San Marzano sul Sarno	»	1
	»	»	Nocera Inferiore	»	1
	»	»	Vietri sul Mare.	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue Farcino criptococcico	*Udine*	Udine	Spilimbergo	equina	1
	Verona	Verona	Verona	»	1
					53
Rabbia	*Avellino*	S. Angelo Lombar.	Sant'Andrea di Conza	canina	2
	Bari delle Puglie	Altamura	Gioia	»	3
	»	Bari	Bitonto	»	2
	»	»	Modugno	»	1
	»	»	Turi	»	1
	»	Barletta	Andria	»	1
	»	»	id.	equina	1
	»	»	Barletta	canina	3
	Caltanissetta	Caltanissetta	Acquaviva	»	2
	»	»	Mussomeli	»	4
	»	»	id.	»	1
	»	Terranova	Riesi	»	1
	Firenze	Firenze	Figline Val d'Arno	»	1
	Genova	Chiavari	Sestri Levante	»	1
	»	»	Varese Ligure	»	1
	»	Genova	Cornigliano	»	1
	»	»	Serra Riccò	»	1
	Girgenti	Girgenti	Cattolica	»	1
	Padova	Monselice	Monselice	suina	1
	Palermo	Corleone	Palazzo Adriano	canina	2
	»	Palermo	Palermo	»	1
	Pavia	Pavia	Pieve Albignola	»	1
	»	Voghera	Barbianello	»	1
	Perugia	Terni	Arrone	»	2
	Potenza	Matera	Grottole	bovina	2
	»	Melfi	Palazzo	»	1
	»	»	Ripacandida	equina	2
	Ravenna	Lugo	Lugo	bovina	4
	Teramo	Teramo	Atri	canina	1
	»	»	S. Omero	»	1
	Torino	Torino	Torino	»	3
	»	Susa	Avigliana	»	1
					51

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle e pascoli infetti
Rogna	*Aquila*	Aquila	Aquila	ovina	2
	»	»	Camarda.	»	2
	»	»	Caporciano	»	10
	»	»	Paganica	»	3
	»	»	S. Demetrio.	»	1
	»	Avezzano	Carsoli	»	10
	»	»	Lecce nei Marsi	»	17
	»	»	Massa d'Albe	»	13
	»	Cittaducale	Amatrice	»	18
	»	»	Sante Marie.	»	1
	»	Sulmona	Leonessa	»	1
	»	»	Roiano	»	1
	»	»	Villalago	»	4
	Avellino	S. Angelo dei Lom.	Lacedonia.	»	1
	Bari	Bari	Bitritto.	»	1
	»	Barletta	Canosa	»	1
	»	»	Ruvo.	»	3
	Campobasso	Larino	Larino	»	2
	Chieti	Chieti	Chieti.	»	1
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	equina	1
	»	»	Deliceto.	ovina	1
	»	»	Sant'Agata di Puglia	»	2
	»	»	Troia.	»	1
	»	Foggia	Alberona	»	1
	»	»	Manfredonia	»	2
	»	San Severo	Rignano G.	»	1
	»	»	S. Marco in Lamis	»	1
	»	»	S. Paolo di Civitate.	»	1
	»	»	San Severo	equina	1
	Girgenti	Bivona	Cianciana.	caprina	1
	Macerata	Camerino	Camerino	ovina	1
	Palermo	Cefalù	Collesano.	‹ ina	1
	Perugia	Foligno	Fossato.	ovina	15
	»	»	Sigillo	»	7
	»	Spoleto	Cascia	»	1
	Potenza	Matera	Miglionico	»	2
	»	Melfi	Atella	»	1
	»	»	Rionero	»	1
	»	»	Venosa	»	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Segue Rogna	*Reggio Calabria*	Gerace	Samo	ov. e cap.	11
	Roma	Civitavecchia	Cerveteri	ovina	1
	»	»	Corneto	»	1
	»	»	Tolfa	»	1
	»	Roma	Roma	»	1
	»	»	Tivoli	»	1
	»	Velletri	Norma	»	1
	»	»	Roccamassima	»	1
	»	»	Sezze	»	1
	»	»	Cisterna	»	1
	»	»	Terracina	»	1
	»	Viterbo	Bieda	»	1
	»	»	Ischia di Castro	»	1
	»	»	Nepi	»	1
	»	»	Piansano	»	1
	»	»	Valentano	»	1
	»	»	Viterbo	»	1
	Udine	Pordenone	Budoia	»	1
					161
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Foggia*	Foggia	Vieste	caprina	1
	Potenza	Matera	Matera	ovina	1
	»	»	Id.	caprina	1
	»	Melfi	Melfi	ovina	1
	»	»	Id.	caprina	1
	Roma	Roma	Roma	ovina	5
	»	Velletri	Sermoneta	»	1
	»	Viterbo	Viterbo	»	1
	Trapani	Mazzara	Partanna	»	2
			Castelvetrano	»	2
					16
Vaiuolo equino	*Firenze*	Pistoia	Pistoia	equina	1
					1
Tubercolosi bovina	*Chieti*	Chieti	Pescara	bovina	1
	Foggia	Foggia	Foggia	»	1
	Padova	Padova	Padova	»	2
	Vicenza	Bassano	Bassano	»	3
					7

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Numero delle stalle o pascoli infetti
Diarrea dei vitelli	*Bergamo*	Treviglio	Zanica	bovina	1
Aborto epizootico	*Ferrara*	Ferrara	Ferrara	bovina	1
	Verona	Sanguinetto	Cerea	»	1
					2
Influenza equina	*Ferrara*	Ferrara	Ferrara	equina	1
	Lucca	Lucca	Lucca	»	1
	Pavia	Mortara	Vigevano	»	1
	Piacenza	Piacenza	Piacenza	»	1
	Pisa	Pisa	Calci	»	1
	Sassari	Sassari	Sassari	»	2
					7
Colera dei polli	*Caltanissetta*	Terranova	Niscemi	pollame	6
	Catanzaro	Catanzaro	Zagarise	»	25
	Pavia	Mortara	Cergnago	»	1
	»	»	San Giorgio	»	1
	»	»	Valeggio	»	1
	»	Pavia	Borgarello	»	1
	»	»	San Nazzaro	»	1
	Reggio Calabria	Gerace	Bianco	»	25
					61
Peste aviaria	*Novara*	Novara	Novara	pollame	13
	Rovigo	Rovigo	Villadose	»	3
					16
Vaiuolo ovino	—	—	—		—

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	18	35	37
Carbonchio sintomatico	6	6	6
Afta epizootica	23	73	127
Morva	13	21	26
Farcino criptococcico	13	37	53
Vaiuolo equino	1	1	1
Vaiuolo ovino	—	—	—
Rabbia	14	30	51
Rogna	14	57	164
Malattie infettive dei suini	33	104	358
Barbone dei bufali	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	8	16
Colera dei polli	4	8	61
Peste aviaria	2	2	16
Tubercolosi bovina	4	4	7
Aborto epizootico	2	2	2
Influenza del cavallo	6	6	7
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Pleuro-polmonite infettiva	—	—	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto del 14 marzo 1915:

Iaselli Guido, applicato di 3ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità, dal 7 marzo stesso e per la durata di un mese.

Con R. decreto del 18 marzo 1915:

Lombardo Emanuele, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità, dal 6 marzo passato e per la durata di un altro mese.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato.

Con decreto Ministeriale del 23 febbraio 1915:

Centonze Benedetto, ufficiale di ragioneria nelle intendenze di finanza, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe a decorrere dal 1° marzo 1915 con l'annuo stipendio di L. 3500.

Orlando Carlo, ufficiale di ragioneria nelle intendenze di finanza, è promosso dalla 4ª alla 3ª classe a decorrere dal 1° marzo 1915 con l'annuo stipendio di L. 3000, per anzianità congiunta al merito e con riserva di anzianità.

Fabozzi Osvaldo, ufficiale di ragioneria nelle intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute, è promosso dalla 5ª alla 4ª classe a decorrere dal 1° marzo 1915, continuando a rimanere in aspettativa per gli stessi motivi con l'annuo assegno di L. 1250.

Artelli Roberto, ufficiale di ragioneria nelle intendenze di finanza, è promosso dalla 6ª alla 5ª classe a decorrere dal 1° marzo 1915 con l'annuo stipendio di L. 2000.

Goita Enrico — Clemente Antonio, magazzinieri economi nelle intendenze di finanza, sono promossi dalla 3ª alla 2ª classe a decorrere dal 1° marzo 1915 con l'annuo stipendio di L. 3500.

Trotti Carlo — Di Giovanni Salvatore, magazzinieri economi nelle intendenze di finanza, sono promossi dalla 4ª alla 3ª classe a decorrere dal 1° marzo 1915, con l'annuo stipendio di L. 3000, per anzianità congiunta al merito e con riserva di anzianità.

La Commare Giuseppe, magazziniere economo nelle intendenze di finanza, è promosso dalla 5ª alla 4ª classe a decorrere dal 1° marzo 1915 con l'annuo stipendio di L. 2500.

Con R. decreto del 4 marzo 1915:

Gioia Eugenio, ragioniere di 3ª classe nelle intendenze di finanza, in aspettativa per servizio militare, è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 23 febbraio 1915 con l'annuo stipendio di L. 2500.

Con R. decreto del 7 marzo 1915:

Ciancio Domenico, ragioniere di 3ª classe nelle intendenze di finanza in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 4 marzo 1915 con l'annuo stipendio di L. 2500.

Con R. decreto dell'11 marzo 1915:

Favaro Romeo, ragioniere di 2ª classe nelle intendenze di finanza, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1° marzo 1915 con l'annuo assegno di L. 1000.

Personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro.

Con decreto Ministeriale del 24 febbraio 1915:

Conticelli Giuseppe, volontario nelle delegazioni del tesoro, in aspettativa per comprovati motivi di salute, per la durata di tre mesi, dal 16 novembre 1914, è, a sua domanda, confermato in tale posizione per altri tre mesi, a decorrere dal 16 febbraio 1915.

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore incorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3 % Debito 20 marzo 1885	8367	42 70	De Benedetti *Santorre* fu Ottavio, minore, rappresentato dalla propria madre Artom Rachele fu David ved. De Benedetti	De Benedetti *Zaccaria-Michele-Giuseppe-Santorre*, detto Santorre, fu Ottavio ecc. come contro
3.50	514216	35 —	Romano *Filippina-Gaetanina* fu Filippo, minore, sotto la patria potestà della madre Salemi Eugenia, moglie in seconde nozze di Salemi Antonino, domiciliata in Termini Imerese (Palermo)	Romano *Gaetana-Giovanna - Filippa* fu Filippo, minore, ecc. come contro
»	514344	273 —		
»	711118	35 —	Romano *Filippina* fu Filippo, nubile, domiciliata a Termini Imerese	Romano *Gaetana-Giovanna - Filippa* fu Filippo, nubile, ecc. come contro
»	275428	700 —	Rubini *Ersilia* di Gaspare minore, sotto la patria potestà del padre, domicil. in Besate (Milano)	Rubini *Angela-Maria-Arsilia* di Gaspare, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 aprile 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

(E. n. 42).

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 21 aprile 1915, in L. 110,80.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale 1° settembre 1914, accertata il giorno 20 aprile 1915.

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1914:

La media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nel decreto Ministeriale predetto è la seguente:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	109 01	109 30
Londra	27 82	27 90
Berlino	118 30	118 86
Vienna	88 56	89 37
New York	5 78 1|2	5 83
Buenos Aires	2 46	2 48 1|2
Svizzera	108 81	109 1[illegible]
Cambio dell'oro	110 55	111 05

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio al 20 aprile 1915:

Franchi	109.15 1|2
Lire sterline	27.86
Marchi	118.58
Corone	88.96 1|2
Dollari	5.80 3|4
Pesos carta	2.47 1|4
Lire oro	110.80

CONCORSI

Amministrazione scolastica provinciale di Padova

AVVISO DI CONCORSO

A tutto il 15 maggio 1915 rimane aperto il concorso a due posti gratuiti a carico del pubblico erario nell'Istituto della Pia Fonda-

zione E. Vendramin Calergi, vedova Valmarana, in Noventa Padovana, per sordomute povere italiane.

Le aspiranti dovranno presentare all'ufficio del R. provveditore agli studi di Padova entro il suddetto termine, e non oltre, i seguenti documenti con relativa istanza:

a) i certificati di nascita, di subita vaccinazione o sofferto vaiuolo, di sana costituzione fisica ed i certificati di poverrà al nome anche del genitore, che ha la patria potestà;

b) lo stato di famiglia;

c) una dichiarazione del genitore, che ha la patria potestà o del tutore, di ritirare la sordomuta a compiuta educazione od ogni qualvolta l'Istituto, per qualsiasi ragione, riconosciuta dal Consiglio scolastico, credesse di rimandarla;

d) ampie informazioni sulle origini del mutismo e della sordità con indicazioni se l'infermità sia gentilizia, congenita od acquisita e quale sia il grado di sviluppo intellettuale dell'aspirante.

L'età non può essere minore di otto anni nè maggiore di dodici. Ogni fanciulla ammessa al concorso potrà essere sottoposta ad una visita ordinata dal Consiglio scolastico per riconoscere lo stato di salute, e per verificare se addimostri la richiesta attitudine ad essere istruita ed educata.

La graduatoria del presente concorso varrà anche per il conferimento dei posti, che eventualmente si rendessero vacanti durante l'anno scolastico 1915-916.

Padova, 1° aprile 1915.

Il R. provveditore agli studi
presidente del Consiglio provinciale scolastico
Edoardo Piva.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Nonostante che un comunicato ufficiale da Vienna assicuri che la situazione è « completamente » immutata, in alcuni punti dei Carpazi i russi ottengono giornalmente qualche buon successo locale, riuscendo a strappare agli austro-ungarici importanti posizioni.

In altri punti, invece, regna veramente la calma. Tuttavia telegrammi ufficiosi annunziano nuovi raggruppamenti di forze russe, ciò che fa supporre che l'esercito moscovita voglia tenersi pronto ad una rapida discesa verso la pianura ungherese non appena i fiumi saranno ritornati allo stato normale e le strade si saranno rese nuovamente praticabili.

Nel settore franco-belga continua ancora l'alternarsi di successi e d'insuccessi per tutti i belligeranti. Secondo i comunicati ufficiali francesi, pare che questi abbiano ormai il sopravvento su vari punti e che i tedeschi si mantengano sempre sulla difensiva.

A proposito di successi francesi, un telegramma ufficiale da Berlino assicura che furono i tedeschi ad avanzare sulla riva sinistra dell'Yser e a conquistare Saint Eloi; ma ammette, però, che altrove il nemico potè conquistare un punto d'appoggio.

Successive informazioni diranno da qual parte è la verità.

Il quartier generale turco comunica un successo dell'esercito ottomano nei dintorni di Nylo (Caucaso) e un tentativo delle torpediniere franco-inglesi di avvicinarsi allo stretto dei Dardanelli.

Mandano da Capetown che le forze inglesi, proseguendo l'invasione dell'Africa sud-occidentale tedesca, hanno occupato la città di Keetmanshoop.

Circa la guerra in mare, giunge notizia dell'affondamento, per parte d'un sottomarino germanico, del battello da pesca inglese *Vanilla* e della cattura per parte d'una controtorpediniera inglese, d'un vapore inalberante bandiera danese, forse perchè creduto o di falsa nazionalità o esercitante il contrabbando.

Più ampie informazioni sulla guerra sono comunicate dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

Vienna, 20. — Un comunicato ufficiale, in data di oggi, dice:

La situazione generale è completamente immutata.

Combattimenti d'artiglieria isolati su tutto il fronte.

Pietrogrado, 20. — Lo stato maggiore del generalissimo comunica in data 18 corrente:

Con fuoco e granate a mano abbiamo respinto attacchi nemici contro le nostre posizioni ad est di Telepoca e di Polen.

In direzione dello Stryi un attacco nemico contro la collina presso Orawczik ha avuto dapprima successo, ma nella serata le nostre truppe passando ad un contrattacco hanno rioccupato la collina con una tenace lotta ed hanno fatto prigionieri, il cui ammontare si sta calcolando.

Nella catena del Rozanka orientale nella sera del 18 corrente abbiamo fatto esplodere una mina sotto una trincea tedesca; subito dopo la nostra fanteria ha pronunziato un attacco alla baionetta e si è impadronita della posizione nemica catturando circa un centinaio di tedeschi, quattro mitragliatrici ed un lanciabombe.

Vienna, 20. — I corrispondenti di guerra del quartier generale mandano ai giornali:

Dopo la sospensione dell'offensiva russa nei Carpazi regna la calma su tutto il fronte, eccetto qualche combattimento isolato. Sembra che il nemico si raccolga e non è escluso che egli proceda nello stesso tempo ad un nuovo raggruppamento delle sue forze.

I giornali hanno da Cernovitz che ieri sera giunse colà l'Arciduca Carlo Francesco Giuseppe, acclamato dalla popolazione. L'Arciduca, salito in un pallone frenato, ha seguito per qualche tempo il combattimento sul fronte est ed è poi ritornato sul fronte ovest.

Berlino, 20. — Il grande stato maggiore annuncia dal grande quartier generale in data d'oggi:

Teatro occidentale. — In Champagne un nostro attacco di zappatori ha progredito.

Nell'Argonne un attacco francese a nord del Four de Paris è fallito.

Tra la Mosa e la Mosella i combattimenti di artiglieria sono divenuti in alcune località soltanto più attivi. Un attacco francese presso Flirey è fallito sotto il nostro fuoco. Presso Croix des Carmes le nostre truppe avendo fatto saltare alcune ridotte sono penetrate nella posizione principale nemica ed hanno inflitto grandi perdite al nemico.

In un combattimento di avanguardie ad ovest di Avricourt abbiamo preso d'assalto il villaggio di Embermonil che avevamo sgombrato momentaneamente.

Nei Vosgi, sulle colline di Sillacher a nord-ovest di Metzeral, un attacco nemico è fallito con grandi perdite per i cacciatori delle Alpi francesi. Attaccando in direzione della cresta dell'Hartmannsweilerkopf abbiamo guadagnato sul pendio nord-est alcune centinaia di metri di terreno.

Teatro orientale. — La situazione è invariata.

Il Comando superiore dell'esercito.

Parigi, 20. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Niente da aggiungere al comunicato di ieri sera per quanto riguarda le operazioni in Lorena e nei Vosgi.

Sul resto del fronte, azione di artiglieria particolarmente viva nella regione di Soissons, nel settore di Reims e nell'Argonne.

Parigi, 20. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Cinque granate incendiarie sono state lanciate su Reims.

In Champagne e nell'Argonne lotta di artiglieria, senza intervento della fanteria.

Tra la Mosa e Mosella, nel bosco di Mortmare, presso la strada Flirey-Essey, i nostri attacchi hanno leggermente progredito. Nel Bois-le-Prêtre il nemico, dopo aver violentemente bombardato le nostre posizioni nella regione della Croix des Carmes, ha iniziato un tentativo di attacco subito fermato dalla nostra artiglieria.

Cannoneggiamento abbastanza vivace e combattimento di avamposti al confine della foresta di Parroy.

Nella serata del 19 corrente due contrattacchi tedeschi all'Hartmannsweilerkopf sono stati respinti.

Berlino, 20 (ufficiale). — A proposito dei varî ed estesi rapporti del comando superiore francese su pretese vittorie, si rileva che le ultime settimane offrono una serie di continui insuccessi dell'esercito francese.

I disperati tentativi del nemico di rompere il nostro fronte sono stati respinti con perdite enormi dei francesi. Inoltre s'è verificato nello stesso periodo un continuo aumento di disertori francesi. I tedeschi invece hanno avanzato sulla riva sinistra dell'Yser ed hanno acquistato Saint Eloi, mentre in pari tempo hanno progredito considerevolmente nella Lorena francese e nei Vosgi.

Così pure nei combattimenti, del resto secondari, intorno all'altura di Lorette, la nuova grande « vittoria », ivi riportata dai francesi, in realtà non è altro che un piccolo attacco contro un punto d'appoggio di appena 60 metri di larghezza, il quale già diverse volte è passato in mano dei francesi e poi è stato riperduto da loro. È chiaro che l'occupazione, presumibilmente momentanea, di questo punto, che era difeso da noi con appena una mezza compagnia, non ha alcuna influenza sulla situazione generale in questa parte del fronte occidentale.

Costantinopoli, 20. — Il quartiere generale comunica:

Gli scontri, che continuavano da tre o quattro giorni sul fronte del Caucaso presso la frontiera nei dintorni di Mylo, sono terminati con nostro vantaggio. Il nemico è stato respinto sulla frontiera.

Ieri una flottiglia di torpediniere nemiche ha tentato di avvicinarsi allo stretto dei Dardanelli.

In seguito al fuoco dei nostri forti due torpediniere nemiche sono state certamente colpite e perciò la flottiglia si è ritirata. Un nostro aeroplano durante un volo di ricognizione su Tenedo ha lanciato, con successo, bombe sulle navi nemiche ed è ritornato sano e salvo, malgrado il fuoco aperto contro di esso.

La nostra torpediniera *Tymour Hissar* ha attaccato il 17 corrente, con pieno successo, il trasporto inglese *Manitou* nel mare Egeo.

L'ammiragliato inglese confessa che cento soldati inglesi che si trovavano a bordo del *Manitou* sono annegati. Dopo di ciò la nostra torpediniera è stata inseguita fino a Chio da incrociatori e cacciatorpediniere inglesi. L'equipaggio del *Tymour Hissar*, per non lasciar cadere la propria nave in mano del nemico, ha fatto saltare la torpediniera.

L'equipaggio è stato accolto dalle autorità di Chio in modo molto amichevole.

Sugli altri fronti nessun avvenimento importante.

Capetown, 20 (ufficiale). — Le forze inglesi hanno occupato Keetmanshoop, seconda città, per importanza, dell'Africa sud-occidentale tedesca.

Londra, 20. — Un comunicato dell'ammiragliato dice:

Ieri un sottomarino tedesco ha affondato per mezzo di una torpedine il battello da pesca *Vanilla*. Il battello da pesca *Fermao* ha tentato di salvare l'equipaggio del *Vanilla*; ma, fatto segno a colpi di arma da fuoco, si è trovato costretto a ritirarsi. Tutti gli uomini che si trovavano a bordo del *Vanilla* sono periti.

Londra, 20. — Secondo i giornali, gli inglesi hanno fermato nel mare del Nord un vapore inalberante bandiera danese e avente i colori danesi dipinti sulla chiglia. Una controtorpediniera inglese ha poi condotto il vapore in un porto del litorale nord-est.

Nisch, 20 (ufficiale). — Il 17 aprile dieci canotti con soldati nemici tentarono di sbarcare nell'isola di Ada Kalè sul Danubio, ma la nostra artiglieria arrestò nettamente il tentativo. Il nemico rispose con colpi di cannone diretti contro le posizioni di Tekia. Nel duello di artiglieria impegnatosi il nemico lanciò un numero di granate tre volte superiore a quello lanciato da noi, ma senza risultato.

Nello stesso giorno il nemico tirò alcuni colpi di cannone di grosso calibro contro il villaggio di Sip distruggendo alcune case.

Il 18 aprile il nemico tirò alcune granate contro le nostre posizioni presso Belgrado, però senza risultato.

Berlino, 21. — Un dispaccio da Muellhein (Baden) dice:

Ieri mattina alle dieci un aviatore nemico, volando basso, ha gettato sulla piccola città di Kandern, priva di guarnigione, cinque bombe, delle quali una è scoppiata su un campo e le altre quattro sono cadute sulla scuola. La maggior parte degli alunni si sono rifugiati in una cantina. Un fanciullo è rimasto ucciso, un altro gravemente ferito e parecchi feriti.

Ieri mattina stessa un altro aviatore nemico ha lanciato sei bombe su Loerrach che sono scoppiate presso la stazione. Tre persone sono rimaste in parte gravemente ed in parte leggermente ferite.

Un fanciullo è rimasto ucciso ed un giovane ha avuto un braccio strappato.

Londra, 21. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice:

Il sottomarino *E 15* che si incagliò sabato scorso alla Punta Kephir, fu per un istante in pericolo di cadere nelle mani del nemico. I turchi fecero tutti gli sforzi per impadronirsene. Non essendo noi stessi riusciti a distruggerlo col tiro a lunga portata delle nostre corazzate, durante la notte del 18 due nostri canotti con equipaggio accuratamente scelto ricevettero la missione di andare ad affondare il sottomarino.

I due canotti furono fatti segno ad vivo cannoneggiamento dal forte n. 8 che si trovava soltanto a qualche centinaio di metri nonchè al fuoco di alcuni piccoli pezzi posti a breve distanza. Malgrado ciò il sottomarino fu distrutto coi nostri propri mezzi. Un canotto affondò, ma l'equipaggio fu salvato, ad eccezione di un uomo che morì in seguito alle ferite riportate.

Gli equipaggi dei due canotti sono stati citati all'ordine del giorno dall'ammiraglio comandante per il valore spiegato da essi in questa pericolosa impresa.

***

La frontiera serba è stata nuovamente invasa da bande armate: questa volta però non solo dai soliti *comitadji* bulgari, ma anche da parecchie centinaia di albanesi.

In proposito l'*Agenzia Stefani* comunica il seguente telegramma:

Nisch, 20. — Il capo banda bulgaro Benlo con venti *comitadji*, provenienti dalla Bulgaria, è entrato in territorio serbo.

In questi ultimi giorni un'altra banda bulgara, forte di duecento *comitadji*, proveniente anch'essa dalla Bulgaria, è entrata in territorio serbo. È stato inviato sui luoghi un distaccamento.

Il 18 aprile circa settecento albanesi attaccarono la nostra frontiera verso Tehafa Sani nel dipartimento di Okrida. L'attacco cominciò alla cinque del pomeriggio. Mancano particolari.

Il comandante delle truppe della frontiera si è recato sui luoghi.

Il nuovo tribunale di Avezzano

Ieri S. E. il ministro guardasigilli Orlando si recò ad Avezzano in automobile per inaugurarvi, in forma solenne, la nuova sede del tribunale. Accompagnavano Sua Eccellenza il suo capo di Gabinetto, comm. D'Amelio, e il comm. Corradini. Si trovavano a ricevere il ministro i magistrati di Avezzano, il primo presidente

della Corte d'appello di Aquila, il R. commissario, il prefetto di Aquila e le altre autorità civili e militari.

Dopo aver visitato l'ufficio del R. commissario, S. E. Orlando si recò alla nuova sede del tribunale, dove ebbe luogo la prima udienza.

Prima di iniziare i lavori giudiziari, il presidente cav. Amelio portò un saluto al ministro e commemorò i magistrati, i funzionari dell'ordine giudiziario e gli avvocati periti nel disastro.

Dopo di lui il procuratore del Re, cav. Farlatti, rilevò le benemerenze del ministro nella restaurazione della giustizia nella città colpita dalla sventura.

Quindi prese la parola il primo presidente della Corte d'appello di Aquila, comm. Cutinelli, che recò al ministro il saluto di tutta la magistratura degli Abruzzi.

Successivamente parlarono il presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Avezzano, i rappresentanti delle curie di Roma, di Aquila, di Sulmona, il presidente del tribunale di Sulmona, il rappresentante della R. avvocatura erariale, gli onorevoli Camerini e Sipari anche per incarico dell'on. Torlonia, che non aveva potuto intervenire trovandosi sotto le armi.

Tutti gli oratori vennero vivamente applauditi.

S. E. il ministro Orlando, poscia, fra la più viva attenzione, spesso interrotto da applausi e infine coronato da una lunga ovazione, pronunziò il suo discorso di circostanza.

Dopo di avere espressa la sua commozione dinanzi alla tragica testimonianza del flagello immane, l'on. ministro particolarmente commemorò i poveri morti della famiglia giudiziaria e proseguì dicendo:

« Ma come pur dalle zolle delle fosse crescono erbe e fiori, così anche qui, dove un attimo fatale bastò a produrre tanta crudeltà di devastazione e di rovina, ecco già la vita rinascere, sia pure tra dure fatiche e sacrifici di ogni genere; e con la vita anche il diritto rinasce. Esso è perenne ed eterno al pari della vita; soffocato e compresso, novellamente erompe come forza incoercibile, come indistruttibile virtù, cui non riescono ad estinguere nè i sanguinarii conflitti degli uomini, nè le cieche violenze della natura, nè l'infuriar delle guerre, nè l'imperversare dei cataclismi.

« E non sembri audace il ravvicinamento della catastrofe storica con la catastrofe tellurica; dinanzi l'una come dinanzi l'altra, in questa sanguigna ora che volge pel mondo, noi riaffermiamo la fede nel trionfo della civiltà e del diritto sulla violenza di forze cieche e brutali. E non per ostinazione di accademico e per sentimentalismo di studioso.

« Il fallimento del diritto l'han potuto proclamare coloro che credono che esso sorga e prosperi tra un belar di pecore ed un suonar di zampogne sui monti di Arcadia, ma non coloro che, con fermo e deciso senso di realtà storica, sanno che il diritto è lotta incessante di interessi e di idee, onde nell'urto di formidabili forze naturali etniche, economiche, spirituali, se ne ricerca il componimento e se ne determina l'equilibrio secondo le linee direttive della civiltà e della giustizia.

« E, così, mentre oggi, qui, al cospetto delle rovine accumulate dalla bruta natura l'attività umana, alacre di opere e ricca di energie, ripone il segno del suo vittorioso dominio, e sulle macerie dell'immensa necropoli, che sembrano volere attestare il trionfo della morte, l'indomita fibra della gente abruzzese riafferma, lottando, la ragion della vita, contemporaneamente si manifesta l'impero e la santità della giustizia. Onde questa prima festa di resurrezione, dopo la passione di Avezzano, assume un'alta significazione; e cioè, che come la catastrofe non soppresse la vita sempre rinascente così neppur soppresse l'autorità del diritto, chè l'una si immedesima nell'altra quasi fruendo insieme delle medesime prosperità e insieme soffrendo le medesime sventure, avvinte entrambe in uno stesso vincolo, entrambe esposte ad uno stesso destino.

« Nè vale a diminuir la solennità di questo significato la modestia della sede, che ora qui accoglie la Giustizia ed i suoi magistrati. Come canta il Poeta, la reggia di Romolo sul Palatino, d'onde doveva erompere la maestà del nome romano, non fu che una capanna. E non certo lo splendore dei marmi, la ricchezza degli ornamenti, la grandezza delle aule sono necessarie ad ispirare il sentimento di riverenza che alla Giustizia si deve; come non sono i templi, belli di dipinti e sfolgoranti di oro, che al cuore del credente parlano della onnipotenza di Dio, pel quale non può esservi tempio più degno che la immensa libertà del firmamento.

« Il patriarca che all'ombra della capanna giudica delle sue tribù, il monarca che al riparo di un albero ascolta i piati dei suoi sudditi e rende giustizia, non certo appariscono circondati da minor dignità che un togato collegio di magistrati, sedenti in una aula marmorea. È sovrattutto l'altezza morale del giudice che giova a conciliare alla giustizia quella fiducia e quel rispetto che sono condizioni prime ed essenziali perchè essa si affermi nella sua piena maestà: or io so che voi, o signori, che con spontanea e generosa offerta domandaste questo posto, adempirete al vostro ministero nobilissimo con profonda coscienza del dovere, con mirabile senso di abnegazione. E bene meriterete non dell'amministrazione della giustizia soltanto, ma della Patria, che sente qui tanta parte di sè stessa.

« Da poi che, in verità, questa meravigliosa terra d'Abruzzo par veramente foggiata dalla natura ad esprimere dello spirito d'Italia il ritmo perenne in tutta la sua forza più intima e più misteriosa, sopra le caduche vicende degli uomini e delle cose. In niun altro luogo maggior raccoglimento di fede e più vasto anelito di opere può gonfiare i nostri petti, come in questa terra « piena di forza e di soavità », che, insieme, han segnata di profonde vestigia l'ignoto travagliò della natura, e la lunga religiosa fatica degli uomini.

« Qui veramente per virtù della secolare comunione onde l'Abruzzo vive colla sua terra, noi ci sentiamo così prossimi alla gran genitrice, che lo sgomento delle sue collere di ieri fa luogo istintivamente alla fede appassionata nelle sue risorse di oggi e di domani. E la parola di chi parla in nome delle virtù restauratrici di nostra gente, si nutre, qui, di un senso di forza e di fede, che supera l'ansioso voto di un uomo ed attinge la sicurezza di un avvenire, che sentiamo doversi radicare nei nostri sforzi, nella salda integrità delle nostre fedi, nello spirito di sacrificio e di disciplina, nelle virtù, insomma, che son presidio dei popoli nell'ora dei cimenti supremi. Nè la speranza, che brilla fulgida nei nostri cuori, può trovare espressione più completa, più calda ed augurale che nel grido: Viva il Re! ».

L'udienza del tribunale, dopo essere stata sospesa per pochi minuti, venne ripresa per la trattazione delle cause.

S. E. Orlando si recò poscia a colazione, ospite del prefetto di Aquila, e nel pomeriggio fece ritorno a Roma.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ieri ricevuto il sindaco di Genova, generale Massone, ed alcuni assessori di quel Municipio, venuti a Roma ad invitare il Sovrano alla inaugurazione del monumento ai Mille, che avrà luogo a Quarto il 5 maggio p. v.

Sua Maestà s'intrattenne a lungo con il generale Massone promettendo d'intervenire all'inaugurazione purchè le circostanze lo permettano.

S. M. il Re ha inviato all'on. conte Ernesto Di Broglio, senatore del Regno, la lettera seguente:

« Eccellenza,

Ho firmato con vivo rincrescimento il decreto che, per limite di età, La esonera dalla carica di Presidente della Corte dei conti. Le elette doti Sue e gli eminenti servizi che Ella ha resi al Paese nel lungo esercizio

delle Sue funzioni saranno sempre con riconoscenza ricordati.

Nell'associarmi quindi di cuore al rammarico col quale l'Alto Consesso La vede partire, tengo a riaffermarle la mia più grande stima e ad esprimerle i migliori miei voti che La accompagnano nel ben meritato riposo.

Roma, 15 aprile 1915.

Suo aff.mo
« VITTORIO EMANUELE ».

Il natale di Roma. — Ricorrendo oggi il natale di Roma, tutti i pubblici edifici e molte case private hanno inalberato la bandiera nazionale.

Mentre scriviamo ha luogo allo Stadio la festa organizzata dal Municipio, alla quale prendono parte gli alunni delle scuole elementari comunali e il corpo dei giovani esploratori come servizio d'onore.

Per la festa odierna l'Università e gli istituti e scuole medie hanno fatto vacanza.

Questa sera avrà luogo in Campidoglio il già annunziato grande ricevimento per il quale il sindaco D. Prospero Colanna ha fatto diramare numerosi inviti.

L'Associazione dei Comuni e il Governo. — Una Commissione del Consiglio superiore dell'Associazione dei Comuni, composta del presidente, senatore Piero Lucca, e dei consiglieri commendatore Franco, on. Sichel e don Sturzo, è stata ricevuta dalle LL. EE. i ministri Cavasola, Ciuffelli e Carcano, ai quali presentò rispettivamente i voti del Congresso dei Comuni tenuto in Roma nel marzo circa l'approvvigionamento del grano e i provvedimenti straordinari relativi ai lavori pubblici e alle finanze comunali.

I ministri assicurarono la Commissione che i voti da essa presentati saranno esaminati col maggiore interessamento e con la maggiore sollecitudine.

S. E. Ciuffelli poi promise di studiare la opportunità di prorogare il termine del 30 giugno per l'inizio dei lavori per i quali sono stati già concessi mutui di favore sul fondo dei 100 milioni.

Alle premure fatte dalla Commissione l'on. Ciuffelli rispose che per le strade di accesso alle stazioni è stato raggiunto l'accordo fra lui e il ministro del tesoro e che alla riapertura della Camera sarà presentato il nuovo disegno di legge. Per gli altri voti si riservò di studiarne l'opportunità dopo che i lavori pubblici per i quali sono stati concessi i mutui saranno dovunque iniziati dai Comuni e dalle Provincie.

Consiglio provinciale. — Per lunedì 26 corr., alle ore 15, si adunerà, in sessione straordinaria, il Consiglio provinciale di Roma.

Nell'ordine del giorno vi sono: Elezione del consigliere per il mandamento di Ronciglione. — Elezione contestata del mandamento di Cori. — Bilancio preventivo per l'esercizio 1915 e moltissime altre proposte.

Beneficenza. — Ad Ancona è morto l'altrieri il cav. Giulio Costantini, il quale fu per molti anni deputato provinciale e consigliere comunale e ricoprì moltissimi altri incarichi pubblici e cittadini. La famiglia per espressa volontà dell'estinto ha elargito circa diecimila lire in beneficenza per Istituti bisognosi della città.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della prima decade del corrente aprile reca:

Lo stato delle campagne è generalmente soddisfacente. Lo sviluppo delle varie colture agricole si trova ancora in ritardo rispetto alla stagione; tuttavia in questa decade, col ritorno del clima più mite, i campi hanno preso il loro aspetto primaverile.

I cereali sono rigogliosi; i seminati di recente germinano in ottime condizioni; prati ed erbai sono ricchi di vegetazione. La vite già mostra le sue gemme e gli alberi da frutta hanno bella fioritura. Le ultime semine si praticano con terreni assai ben disposti e tutti gli altri lavori dei campi procedono speditamente, anche per riparare al ritardo determinato dal lungo periodo invernale.

Marina mercantile. — Il *Taormina*, del Lloyd italiano, è partito da New York per Napoli e Genova. — Il *Cordova*, id., è giunto a Buenos Aires. — Il *Barbarigo*, della Società veneziana, è partito da Madras per Massaua e Venezia. — Il *Duca degli Abruzzi*, della N. G. I., è giunto a New York. — Il *Brasile*, della Società Italia, è partito da Dacar per il Plata. — Il *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Santos per Genova. — Il *Firenze*, della Marittima italiana, ha transitato da Aden per Bombay.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 20. — È morto l'ex-ministro delle colonie Guillain.

LONDRA, 20. — *Camera dei Comuni.* — Il Cancelliere dello scacchiere, Lloyd George, dice che il Governo non ha nessuna ragione di credere che la guerra procederebbe con maggior successo con la coscrizione militare.

Il ministro della guerra, lord Kitchener è contentissimo della risposta della nazione all'appello alle armi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

20 aprile 1915.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	759.7
Termometro centigrado al nord	19 2
Tensione del vapore, in mm.	9.30
Umidità relativa, in centesimi	56
Vento, direzione	W
Velocità in km.	10
Stato del cielo	3[4 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	20.1
Temperatura minima, id.	10.8
Pioggia in mm.	3.6

20 aprile 1915.

In Europa: pressione massima 766 sui Carpazi, minima 759 sul medio Adriatico.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica discesa sul litorale Adriatico, intorno 1 mm., salita altrove fino 3 mm. Sardegna; temperatura aumentata Emilia e Veneto, diminuita rimanente; cielo vario località alpine, nuvoloso pioggie altrove, nebbie lungo le coste meridionali e insulari, qualche temporale Appennino centrale.

Barometro: massimo 762 Alpi centrali, minimo 759 medio litorale Adriatico.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati intorno greco, cielo vario, temperatura stazionaria.

Regioni appenniniche: venti moderati intorno tramontana, cielo nuvoloso, pioggerelle nelle località meridionali, temperatura aumentata.

Versante adriatico: venti moderati intorno greco al nord, intorno levante rimanente, cielo nuvoloso, pioggerelle località centrali e meridionali, temperatura aumentata, mare alquanto agitato coste pugliesi.

Versante tirrenico: venti moderati 4° quadrante, cielo nuvoloso, pioggerelle regioni centrali, meridionali, temperatura stazionaria, mare alquanto agitato coste sicule.

Versante jonico: venti piuttosto forti intorno maestro, cielo nuvoloso, pioggierelle, temperatura aumentata, mare agitato.

Coste libiche: venti alquanto forti occidentali, cielo nuvoloso, pioggerelle specie Cirenaica, temperatura mite, mare agitato specie coste del Gran Sirte.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 20 aprile 1915.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			massima	minima
Liguria				
Porto Maurizio	sereno	calmo	20 0	14 0
San Remo	sereno	calmo	22 0	13 0
Genova	coperto	calmo	22 0	14 0
Spezia	coperto	calmo	20 0	15 0
Piemonte				
Cuneo	1/2 coperto	—	16 0	9 0
Torino	3/4 coperto	—	19 0	12 0
Alessandria	3/4 coperto	—	19 0	12 0
Novara	coperto	—	19 0	9 0
Domodossola	1/2 coperto	—	23 0	7 0
Lombardia				
Pavia	3/4 coperto	—	19 0	10 0
Milano	3/4 coperto	—	19 0	11 0
Como	1/2 coperto	—	21 0	10 0
Sondrio	coperto	—	21 0	9 0
Bergamo	coperto	—	17 0	12 0
Brescia	1/2 coperto	—	19 0	12 0
Cremona	3/4 coperto	—	20 0	12 0
Mantova	—	—	—	—
Veneto				
Verona	coperto	—	19 0	12 0
Belluno	3/4 coperto	—	15 0	6 0
Udine	coperto	—	19 0	13 0
Treviso	coperto	—	19 0	10 0
Vicenza	coperto	—	17 0	11 0
Venezia	coperto	calmo	18 0	12 0
Padova	coperto	—	19 0	11 0
Rovigo	coperto	—	17 0	11 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	coperto	—	17 0	12 0
Parma	coperto	—	17 0	12 0
Reggio Emilia	coperto	—	16 0	10 0
Modena	coperto	—	17 0	12 0
Ferrara	coperto	—	17 0	11 0
Bologna	coperto	—	15 0	12 0
Forlì	coperto	—	16 0	11 0
Marche-Umbria				
Pesaro	piovoso	mosso	15 0	12 0
Ancona	piovoso	mosso	15 0	12 0
Urbino	nebbioso	—	12 0	9 0
Macerata	piovoso	—	14 0	10 0
Ascoli Piceno	coperto	—	17 0	8 0
Perugia	coperto	—	12 0	8 0
Toscana				
Lucca	piovoso	—	22 0	12 0
Pisa	coperto	—	22 0	11 0
Livorno	3/4 coperto	calmo	21 0	11 0
Firenze	coperto	—	19 0	10 0
Arezzo	3/4 coperto	—	18 0	9 0
Siena	1/2 coperto	—	17 0	10 0
Grosseto	1/4 coperto	—	18 0	11 0
Lazio				
Roma	sereno	—	20 0	11 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	coperto	—	17 0	6 0
Chieti	piovoso	—	16 0	10 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	coperto	—	13 0	7 0
Foggia	coperto	—	18 0	13 0
Bari	piovoso	legg. mosso	15 0	13 0
Lecce	coperto	—	22 0	13 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	coperto	legg. mosso	20 0	13 0
Caserta	1/4 coperto	—	18 0	11 0
Napoli	piovoso	legg. mosso	17 0	12 0
Benevento	sereno	—	19 0	9 0
Avellino	coperto	—	15 0	10 0
Mileto	piovoso	—	14 0	8 0
Potenza	coperto	—	15 0	6 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	nebbioso	—	11 0	3 0
Sicilia				
Trapani	3/4 coperto	mosso	18 0	13 0
Palermo	coperto	calmo	21 0	13 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	coperto	—	17 0	8 0
Messina	3/4 coperto	calmo	19 0	12 0
Catania	sereno	legg. mosso	20 0	8 0
Siracusa	1/4 coperto	agitato	22 0	14 0
Sardegna				
Sassari	piovoso	—	16 0	11 0
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	20 0	8 0
Libia				
Tripoli	1/4 coperto	calmo	19 0	13 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*